



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1903**

Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli  
professionali marittimi

# Indice

1. DDL S. 1903 - XVII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 1903 . . . . .	5
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	13
1.3.1. Sedute . . . . .	14
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	16
1.3.2.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . . .	17
1.3.2.1.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 274 (pom.) del 03/10/2017 . . . . .	18
1.3.2.1.2. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 275 (pom.) del 04/10/2017 . . . . .	29
1.3.2.1.3. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 277 (pom.) del 17/10/2017 . . . . .	36
1.3.2.1.4. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 280 (pom.) del 31/10/2017 . . . . .	62
1.3.2.1.5. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 285 (pom.) del 06/12/2017 . . . . .	78
1.3.2.1.6. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 286 (pom.) del 12/12/2017 . . . . .	81
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	106
1.4.1. Sedute . . . . .	107
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	108
1.4.2.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	109
1.4.2.1.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 296 (ant.) dell'11/10/2017 . . . . .	110

## **1. DDL S. 1903 - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1903  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi

**Titolo breve:** *Settore ittico*

---

Iter

**12 dicembre 2017:** concluso l'esame da parte della commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1903** **concluso l'esame da parte della commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Salvatore Torrisi](#) ( [AP \(NCD-UDC\)](#) )

**Cofirmatari**

[Pippo Pagano](#) ( [AP \(NCD-UDC\)](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **29 aprile 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 441 del 30 aprile 2015.

Classificazione TESEO

PESCA

**Articoli**

TITOLI PROFESSIONALI (Art.6), MARINAI E MARITTIMI (Art.6), ACCORDI E PATTI DI PRODUZIONE E COMMERCIO (Art.1), REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (Art.1), PESCHERECCI (Artt.1-4, 7), RISERVE DI CACCIA E PESCA (Art.8), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.1, 2), DIVIETI (Art.2), INDENNIZZI (Art.2), PESCATORI (Art.2), DEMOLIZIONE (Art.7), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.8)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Mario Dalla Tor](#) ( [AP-CpE-NCD](#) ) (dato conto della nomina il 3 ottobre 2017) .

Relatore alla Commissione Sen. [Angelica Saggese](#) ( [PD](#) ) (dato conto della nomina il 3 ottobre 2017) .

Relatore di maggioranza Sen. [Mario Dalla Tor](#) ( [AP-CpE-NCD](#) ) nominato nella seduta pom. n. 286 del 12 dicembre 2017 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Angelica Saggese](#) ( [PD](#) ) nominato nella seduta pom. n. 286 del 12

dicembre 2017 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)** in sede **referente** il 16 luglio 2015. Annuncio nella seduta ant. n. 486 del 16 luglio 2015.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 3<sup>a</sup> (Aff. esteri), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1903

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 1903**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TORRISI** e **PAGANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2015

Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi

Onorevoli Senatori. -- La politica comune della pesca mira a instaurare un corretto equilibrio tra l'offerta e la domanda nell'interesse dei pescatori e dei consumatori europei e per garantire la protezione degli *stock* ittici dallo sfruttamento eccessivo. Dopo circa venti anni di politica comune della pesca le risorse ittiche sono diminuite e la pesca illegale è aumentata, a danno dei pescatori professionali rispettosi della legge, che hanno pagato con i minori profitti propri e dell'equipaggio il rispetto delle norme.

Il settore della pesca nel Mediterraneo è stato oggetto di continui controlli e restrizioni, che si sono concretizzati in un eccessivo proibizionismo che ha limitato la diversificazione dello sforzo di pesca. Non sono stati effettuati i dovuti studi scientifici sul reale impatto ambientale degli attrezzi da pesca messi al bando ed è necessario armonizzare i regolamenti in vigore, per garantire il reale interesse alla tutela biologica degli *stock* e la difesa del lavoro degli operatori del settore della pesca, tenendo conto che è logico e incontrovertibile che la diversificazione dello sforzo di pesca e il contenimento dei costi sono elementi indispensabili per la tutela biologica degli *stock*.

Prima delle pesanti restrizioni imposte dalle istituzioni internazionali, europee, nazionali e, financo, regionali, la flotta peschereccia artigianale operava con piena e autonoma consapevolezza della necessità di assicurare insieme la tutela dell'ambiente e del lavoro in mare, tramite una naturale diversificazione dello sforzo di pesca, realizzata alternando le catture con attrezzi diversificati che, a seconda dei periodi di pesca, permettevano un'attività di pesca economicamente redditizia. Si realizzava un naturale mantenimento dei prezzi del pescato, in quanto la diversificazione degli attrezzi e delle tipologie di pesca, operata naturalmente dagli operatori del settore, determinava il contenimento del prezzo di vendita, perché le catture diversificate venivano sbarcate in tempi e modi diversi, mantenendo il valore aggiunto del pesce fresco e permettendo una redditizia attività, che si tramutava automaticamente e naturalmente in un minore sforzo di pesca, facendo quindi raggiungere al pescatore il risultato economico del mantenimento dell'impresa mediante minori catture, essendo ottimale il rapporto tra costi e ricavi, da una parte, e peso e prezzo, dall'altra, come impone la migliore gestione delle attività economiche. Oggi, dopo un ventennio di restrizioni e limitazioni che hanno annullato la diversificazione dell'attività di pesca e aggravato i costi di esercizio e di mantenimento delle imbarcazioni, si è invertito il rapporto tra costi e ricavi e tra peso e prezzo, in quanto i costi e gli adempimenti a carico delle imprese sono smisuratamente aumentati (*blue box*, *logbook* elettronico, gasolio eccetera), mentre i prezzi di vendita del pescato sono diminuiti (a causa delle restrizioni relative agli attrezzi utilizzabili e ai periodi in cui è consentita la pesca, all'introduzione delle quote relative al tonno, al divieto delle catture accidentali, alle norme sui rigetti in mare). Le imbarcazioni,

forzatamente dedite quasi tutte alla stessa tipologia di pesca nello stesso periodo, sbarcano contemporaneamente il pescato determinando la diminuzione del prezzo di vendita, anche a causa delle grosse partite di pesce d'importazione congelato che provengono dai Paesi terzi non interessati da alcuna limitazione.

Gli attrezzi da pesca più pesantemente colpiti dalle limitazioni sono stati il palangaro (il cui utilizzo è principalmente mirato alla cattura di tonnidi e pesce spada, e che i pescatori, nel naturale esercizio della propria attività di pesca del pesce spada, del tonno rosso e del tonno bianco, hanno da sempre utilizzato garantendo una diversificazione delle catture delle diverse specie a seconda dei periodi dell'anno, attuando una spontanea diversificazione dello sforzo di pesca per ragioni di tutela ambientale ed economica) e la ferrettara (che fin dal 1995 è stata utilizzata nei mesi estivi quale valida alternativa al palangaro e che, pur comportando catture più modeste, a fronte di un considerevole investimento iniziale consentiva di mantenere bassi i costi di gestione, rendendo di fatto economicamente redditizia l'attività a tutto vantaggio della diversificazione dell'attività di pesca e della tutela ambientale).

Le disposizioni del presente disegno di legge mirano ad armonizzare le regole europee, garantendo il mantenimento del delicato equilibrio tra sfruttamento della risorsa e sostenibilità, al fine di rendere praticabile ed ecosostenibile la pesca dei pesci pelagici e grandi migratori ed evitando i rigetti in mare. L'articolo 1 opera una redistribuzione delle quote per la pesca del tonno rosso, assegnando una percentuale maggiore alla pesca con il palangaro, in coerenza con l'orientamento europeo che nel 2010 ha disposto una diminuzione (da 49 a 12) delle unità italiane autorizzate a praticare il sistema detto «circuizione», senza invece limitare il numero delle imbarcazioni autorizzate all'utilizzo del palangaro. Tale ultimo sistema non comporta la cattura del tonno rosso durante la fase della riproduzione, in quanto è scientificamente provato che in tale fase il tonno rosso perde l'appetito. L'aumento della quota destinata alla pesca con il palangaro, soprattutto, si giustifica in considerazione del fatto che l'attribuzione di ogni nuova quota a tale sistema di pesca determina una ricaduta occupazionale nettamente superiore rispetto a quella che deriva dalla circuizione, con un rapporto di 1 a 7 in termini di marittimi dipendenti imbarcati, come si evince dalla seguente tabella esemplificativa:

Sistema di pesca	N. imbarcazioni autorizzate	Quota complessivamente assegnata anno 2012	Marittimi dipendenti presunti
Circuizione	12	Tonn. 1.377,60	120
Palangaro	30	Tonn. 196,67	120

Considerando quindi, a titolo puramente esemplificativo, che ogni imbarcazione autorizzata alla circuizione impieghi 10 marittimi dipendenti e ogni imbarcazione autorizzata all'utilizzo del palangaro ne impieghi 4, il rapporto quota/lavoratori è maggiore di 1 a 7 a vantaggio del sistema del palangaro, con una ricaduta occupazionale non paragonabile, anche in considerazione del fatto non marginale che le quote assegnate alle 30 imbarcazioni autorizzate all'utilizzo del palangaro per l'anno 2012 sono state assolutamente inconsistenti, in quanto le 12 imbarcazioni autorizzate al sistema della circuizione detengono il 77,051 per cento del contingente nazionale, mentre il restante 22,949 per cento è diviso tra le altre 5 voci autorizzative, tra cui il palangaro.

Introducendo una quota minima prevista per legge si assicura la redditività della pesca autorizzata, consentendo una proficua campagna di pesca a tutte le imbarcazioni. L'articolo introduce altresì il principio che il contingente di quote di tonno rosso attribuito all'Italia dall'Unione europea è un bene pubblico temporaneamente assegnato per l'utilizzo a ben determinate imbarcazioni. Al proposito, è bene sottolineare che in passato si è assistito al trasferimento di quote di tonno rosso tra imbarcazioni a seguito di accordi tra privati, senza che fosse stabilito di fatto alcun criterio oggettivo di assegnazione, ma, al contrario, in base alla mera discrezionalità di alcuni soggetti privati. Per evitare questa stortura, trattandosi di un bene pubblico, si ritiene necessario stabilire un criterio unico oggettivo per l'eventuale ripartizione degli esuberanti e delle quote non più utilizzate.

Si ribadisce quanto previsto dal regolamento (CE) n. 302/2009, chiarendo il trattamento delle catture accidentali morte eccedenti il 5 per cento, al fine di evitare il rigetto degli esemplari catturati morti in

mare e regolamentando le successive procedure da attuare, dando un riscontro economico ai pescatori e con la previsione dell'imputazione di tutte le catture accessorie al contingente italiano, perseguendo così il pubblico interesse e l'utilità sociale della beneficenza ed evitando che gli esemplari siano comunque illegalmente sbarcati e alimentino il mercato nero.

Inoltre, si abroga il massimale delle catture accessorie con il palangaro, dato che questo è l'unico sistema per la pesca del tonno rosso che risulta adeguatamente selettivo, ed è quindi quello più ecocompatibile. L'articolo stabilisce espressamente che, ove venga aumentato il contingente, si provvederà all'autorizzazione di ulteriori imbarcazioni che utilizzino il palangaro, assicurando una forte ricaduta socio-economica e occupazionale, e puntualizza i criteri di assegnazione prioritaria. In ottemperanza al regolamento (CE) n. 302/2009, si dispone che gli esemplari di tonno rosso catturati nell'ambito di attività di pesca sportiva o ricreativa debbano sempre essere rilasciati, in coerenza con la finalità sportiva di tali attività e al fine di tutelare la risorsa ittica: infatti, dato che la taglia minima del tonno rosso è di 30 chilogrammi, anche le catture realizzate nell'ambito della pesca sportiva possono dare luogo a sbarchi di esemplari di notevoli dimensioni, che sono poi venduti al mercato nero, alimentando la pesca illegale. Al proposito, si pensi al numero altissimo di pescatori sportivi che teoricamente potrebbero catturare un esemplare al giorno di qualsiasi peso superiore a 30 chilogrammi per un periodo autorizzato di circa centoventi giorni all'anno: ciò si tradurrebbe in una pesca sproporzionata, senza alcuna possibilità di razionalizzazione e controllo e contraria al dettato europeo in materia. Per le vere e proprie gare sportive, invece, si autorizza la detenzione e lo sbarco del tonno rosso, in quanto è necessaria la pesatura del pescato.

L'articolo 2 regola la pesca del pesce spada. Il comma 1 recepisce la raccomandazione n. 11-03 dell'International Commission for the conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), relativa al fermo di tale attività. Il comma 2 stabilisce le misure tecniche degli attrezzi interessati al fermo, in quanto in passato si è consentita la pesca del tonno bianco (ala lunga) durante il fermo della pesca del pesce spada, causando un'alta mortalità di esemplari giovanili catturati con il sistema del palangaro di superficie. Poiché è dimostrato che con lo specifico attrezzo per la pesca del pesce spada le catture accidentali di esemplari giovanili, anche nel periodo ottobre-novembre, sono quasi inesistenti, mentre al contrario tali catture sono considerevoli durante la pesca del tonno bianco (ala lunga), è prevista la deroga di cui al comma 3. Il comma 4 stabilisce un fermo facoltativo dell'imbarcazione limitato agli armatori che possano dimostrare di esercitare prevalentemente o esclusivamente la pesca con il palangaro. Si stabiliscono poi gli indennizzi per il personale marittimo dipendente (comma 5) e per gli armatori (comma 6). Il comma 8 prevede un fermo della commercializzazione del pesce spada in concomitanza con il periodo di fermo pesca, per evitare che degli esemplari catturati nel Mediterraneo da Paesi terzi non interessati dalle limitazioni siano commercializzati sul territorio nazionale, annullando di fatto la tutela biologica prevista dalla raccomandazione ICCAT 11-03. Il comma 9 stabilisce il divieto di importazione di pesce spada da Paesi terzi che lo catturano con attrezzi o sistemi di pesca messi al bando dai regolamenti europei (le spadare).

L'articolo 3 disciplina l'utilizzo della ferrettara, che costituisce una valida alternativa al palangaro nel periodo primaverile ed estivo. La ferrettara, se utilizzata correttamente e compatibilmente con la disciplina europea, permette una riduzione dei costi di gestione e conseguentemente dello sforzo di pesca. Al proposito, occorre partire dalla consapevolezza che le attuali restrizioni sono state imposte in base a un atteggiamento eccessivamente sanzionatorio e in considerazione dell'obiettivo difficoltà di controllare usi scorretti della ferrettara; in questo contesto sono state introdotte le pesanti sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalità tecniche di utilizzo di reti da posta derivanti, consistenti nell'immediata sospensione della licenza di pesca e nel suo ritiro definitivo in caso di recidiva. Si ritiene tuttavia che le misure tecniche di cui è attualmente possibile l'adozione consentano di superare questo atteggiamento eccessivamente sanzionatorio, garantendo un corretto utilizzo della ferrettara, compatibile con le norme europee vigenti. In questo contesto, si reintroduce a scopo puramente cautelativo l'obbligo di detenzione di un solo attrezzo (ferrettara o palangaro).

L'articolo 4 concerne la «piccola pesca», vietando la pesca allo strascico nelle zone in cui vi è un'alta concentrazione di piccola pesca artigianale, qualora ne faccia richiesta almeno il 70 per cento delle imbarcazioni autorizzate all'esercizio della piccola pesca iscritte nel compartimento marittimo di riferimento. Questo intervento è reso necessario dal fatto che, in determinate zone, singole imbarcazioni operanti lo strascico impediscono di fatto l'attività a una moltitudine di imbarcazioni dedite alla piccola pesca artigianale.

L'articolo 5 vieta l'uso del palangaro per la pesca sportiva: il palangaro, infatti, in quanto attrezzo professionale, permetterebbe al diportista un eccessivo prelievo di specie ad alto valore commerciale, con obiettive difficoltà di controllo da parte delle autorità competenti.

L'articolo 6 prevede norme di semplificazione in materia di titoli marittimi. Si ritiene al proposito che un'esperienza di cinque anni maturata nelle mansioni rispettivamente di «capo barca» per la pesca costiera e di «motorista abilitato» possa consentire di ottenere l'abilitazione al conseguimento dei titoli immediatamente superiori di «marinaio autorizzato» e di «meccanico navale di seconda classe».

L'articolo 7 introduce la possibilità di «accorpare» imbarcazioni di medie dimensioni, al fine di realizzare una sola imbarcazione di più grandi dimensioni, abilitata alla pesca nel Mar Mediterraneo, usufruendo di un finanziamento pubblico pari al 60 per cento dei costi sostenuti, con lo scopo di ottenere una riduzione di fatto dello sforzo di pesca sia in termini numerici sia in termini di stazza lorda, prevedendosi una riduzione automatica del 10 per cento del rilascio di nulla osta per nuove costruzioni.

L'articolo 8, infine, prevede l'ampliamento del raggio di azione dei pescherecci abilitati alla pesca costiera ravvicinata, limitatamente al periodo primaverile ed estivo, in cui si registrano condizioni meteorologiche generalmente favorevoli.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Pesca del tonno rosso)*

1. Il contingente complessivo di tonno rosso assegnato all'Italia in attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, di seguito denominato «regolamento», è ripartito tra i sistemi di pesca in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Le quote individuali del contingente di cui al comma 1 sono assegnate a ciascuna unità da pesca autorizzata alla cattura del tonno rosso in proporzione alla quota relativa alla precedente campagna di pesca. In caso di mancato raggiungimento della quota minima prevista dalla tabella 1, a ciascuna unità di stazza lorda pari o superiore a 5 tonnellate è attribuito un contingente aggiuntivo fino al raggiungimento della predetta quota minima, tramite corrispondente riduzione della quota non divisa di cui alla medesima tabella.

3. Il contingente complessivo di tonno rosso assegnato all'Italia in attuazione delle disposizioni del regolamento costituisce un bene pubblico. I contingenti individuali assegnati a ciascuna unità da pesca autorizzata alla cattura del tonno rosso non possono essere trasferiti, tranne che in caso di sostituzione o cessione dell'unità stessa. In caso di cessione, il proprietario dell'unità può cedere il contingente insieme all'unità o trasferirlo a un'altra unità di sua proprietà. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo, in tutti i casi in cui l'unità non è in grado di utilizzare il contingente individuale a essa assegnato, esso torna nella disponibilità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede alla sua riassegnazione ripartendolo tra le altre unità autorizzate in proporzione ai contingenti già assegnati a ciascuna di esse. I contingenti assegnati alle unità autorizzate in relazione a ciascuno dei sistemi di pesca di cui alla tabella 1, non ancora utilizzati al momento della chiusura della relativa campagna di pesca, sono ripartiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tra le unità autorizzate in relazione agli altri sistemi di pesca la cui campagna non è ancora conclusa, in proporzione ai contingenti già assegnati a ciascuna di esse.

4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, le unità da pesca non espressamente autorizzate alla pesca attiva del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro il limite del 5 per cento del totale delle catture di altre specie, calcolato in peso o in numero di

esemplari sbarcati.

5. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, gli esemplari catturati morti in eccedenza rispetto al limite di cui al comma 4 del presente articolo nei periodi in cui la pesca al tonno rosso è aperta, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 4, sono detenuti a bordo e sbarcati nei modi previsti dal regolamento stesso, per essere detratti dal contingente complessivo assegnato all'Italia, con imputazione alla quota non divisa di cui alla tabella 1, ovvero, qualora tale quota risulti esaurita, alle quote relative agli altri sistemi di pesca di cui alla medesima tabella. Gli esemplari catturati morti di cui al presente comma sono venduti, con modalità definite dalle autorità marittime competenti, tramite appositi accordi con i commercianti all'ingrosso autorizzati. I relativi ricavi sono ripartiti in misura uguale tra organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dalle autorità competenti e il proprietario dell'unità da pesca che ha effettuato la cattura, a titolo di concorso nelle spese.

6. Nei periodi in cui la pesca al tonno rosso è aperta, l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, relativo al limite massimo di cattura annua accidentale di tonno rosso, non si applica alle catture accessorie effettuate da unità da pesca che praticano esclusivamente il sistema di pesca con palangaro.

7. A decorrere dall'anno 2015, ai sensi dei paragrafi 1 e 6 dell'articolo 5 del regolamento, qualora sia assegnato all'Italia un contingente complessivo di tonno rosso superiore a quello relativo all'anno precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali utilizza la quota aggiuntiva al fine di autorizzare nuove unità alla pesca attiva del tonno rosso con il sistema con palangaro, mediante bando pubblico e secondo un criterio di ripartizione a punteggio, attribuendo:

- a) 1 punto, alle unità non autorizzate all'utilizzo di attrezzi trainati, del sistema di pesca a circuizione e della draga idraulica, ovvero a quelle i cui proprietari presentano una previa dichiarazione di rinuncia mediante decurtazione dalla licenza di pesca degli stessi al momento dell'ottenimento delle quote;
- b) 1 punto, alle unità che esercitano prevalentemente la pesca al pesce spada con il sistema di pesca con palangaro;
- c) 1 punto, alle unità abilitate esclusivamente all'utilizzo degli attrezzi palangaro e lenza;
- d) 1 punto, alle unità abilitate esclusivamente all'utilizzo dei sistemi tradizionali di pesca con arpione.

8. In conformità a quanto previsto dagli articoli 12, paragrafo 5, e 13, paragrafo 4, del regolamento, considerato che i sistemi di pesca autorizzati per la pesca ricreativa e sportiva non consentono la cattura di esemplari morti, i soggetti che praticano la pesca ricreativa o sportiva non possono detenere né sbarcare esemplari di tonno rosso, e, in caso di cattura, devono provvedere al loro immediato rilascio, salvo che nell'ambito di competizioni sportive autorizzate, nelle quali sia prevista la pesatura del pescato. In quest'ultimo caso, gli esemplari di tonno rosso catturati sono devoluti in beneficenza.

Art. 2.

*(Pesca del pesce spada)*

1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione n. 11-03 dell'International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno sono vietati la pesca, anche a seguito di catture accessorie, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco e la commercializzazione di esemplari di pesce spada.

2. Nello stesso periodo di cui al comma 1, è vietato l'utilizzo dell'attrezzo «palangaro di superficie derivante»; in tale periodo, l'utilizzo del palangaro è consentito solo qualora esso sia stabilmente posato sul fondo del mare.

3. In deroga al comma 2, le autorità competenti possono autorizzare l'utilizzo del palangaro per la pesca del pesce spada anche nel periodo ivi indicato da parte di unità da pesca i cui proprietari possono dimostrare di esercitare esclusivamente o prevalentemente la pesca di grandi pesci pelagici con il palangaro, purché siano utilizzati ami di misura non inferiore a 7 centimetri di lunghezza, in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione n. 11-03 dell'ICCAT.

4. I proprietari delle unità da pesca di cui al comma 3 possono, nel periodo di cui ai commi 1 e 2, depositare i documenti di bordo presso i competenti uffici del porto in cui si trova l'unità, effettuando un periodo, anche parziale, di arresto dell'unità per fermo della pesca del pesce spada.
5. Ai marittimi membri dell'equipaggio delle unità da pesca di cui al comma 4 è attribuito un indennizzo pari al trattamento economico minimo garantito previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria applicabile, con riferimento alla rispettiva qualifica.
6. Ai proprietari delle unità da pesca di cui al comma 4 è attribuito un indennizzo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti «*de minimis*», nella misura determinata in base alla tabella 2 allegata alla presente legge.
7. Gli indennizzi di cui ai commi 5 e 6 sono attribuiti agli aventi diritto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite delle competenti capitanerie di porto.
8. Nel periodo di cui al comma 1 è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di pesce spada fresco o congelato, ad eccezione di quello pescato dalle unità da pesca di cui al comma 3, previa presentazione della documentazione necessaria a certificare la provenienza del pesce spada dalle attività di pesca autorizzate ai sensi del medesimo comma.
9. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di pesce spada proveniente da Paesi terzi di cui non sia possibile accertare che la cattura sia avvenuta senza l'utilizzo di attrezzi o sistemi di pesca proibiti dall'Unione europea.

Art. 3.

*(Pesca tradizionale e stagionale con l'attrezzo «ferrettara»)*

1. Al fine di tutelare le specificità della pesca tradizionale e stagionale ed evitare i disagi che lo svolgimento di attività di pesca costiera può determinare nei confronti della navigazione da diporto, è consentita la pesca con l'utilizzo dell'attrezzo denominato «ferrettara», purché di lunghezza non superiore a 2,5 chilometri e con una maglia di apertura non superiore a 180 millimetri, nel periodo dal 15 aprile al 31 agosto di ogni anno, nei limiti stabiliti dall'atto di abilitazione all'esercizio dell'attività, e comunque a una distanza di più di tre miglia dalla costa. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a modificare il proprio decreto 21 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente comma.
2. I proprietari delle unità da pesca abilitate all'utilizzo della ferrettara e del palangaro, nello svolgimento dell'attività di pesca, possono utilizzare e detenere a bordo uno solo di tali attrezzi.
3. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono sanzionate ai sensi delle norme vigenti.

Art. 4.

*(Piccola pesca)*

1. Nelle zone marittime caratterizzate da un'elevata concentrazione di attività di piccola pesca artigianale, qualora ne facciano richiesta i proprietari di almeno il 70 per cento delle unità da pesca che esercitano tale attività, iscritte nel compartimento marittimo di riferimento, può essere vietata la pesca a strascico a distanza inferiore dalle tre miglia dalla costa. L'individuazione delle zone di cui al presente articolo e le modalità per la sua attuazione sono disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 5.

*(Pesca sportiva e ricreativa)*

1. È vietato l'utilizzo del palangaro nelle attività di pesca sportiva e ricreativa.

Art. 6.

*(Norme per la semplificazione dell'acquisizione di titoli marittimi)*

1. Il titolo di marinaio autorizzato alla pesca, di cui all'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, può essere conseguito anche dai soggetti che non hanno sostenuto l'esame previsto dal numero 5) del primo comma del medesimo articolo, qualora possano dimostrare di essere

stati imbarcati con la qualifica di capo barca per la pesca costiera per un periodo di almeno cinque anni.

2. Il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, di cui all'articolo 271 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, può essere conseguito anche dai soggetti che non hanno sostenuto l'esame previsto dal numero 5) del primo comma del medesimo articolo, qualora possano dimostrare di essere stati imbarcati con la qualifica di motorista abilitato per un periodo di almeno cinque anni.

3. Il Governo provvede ad apportare al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente articolo.

Art. 7.

*(Incentivi per la costruzione di nuove unità da pesca)*

1. Al fine di promuovere una diminuzione dell'impatto dell'attività della pesca di pesci pelagici, il presente articolo prevede la concessione di incentivi per la sostituzione delle unità da pesca di medie dimensioni con unità di dimensioni maggiori, previa rinuncia a una percentuale della capacità di pesca.

2. In caso di demolizione di due o più unità da pesca di lunghezza «fuori tutto» compresa tra 12 e 20 metri, può essere rilasciata una licenza di pesca per l'esercizio dell'attività con utilizzo di un'unità di nuova costruzione, di lunghezza «fuori tutto» superiore a 20 metri, da adibire alla pesca mediterranea di grandi pesci pelagici, previa rinuncia al 10 per cento di tonnellate di stazza lorda complessiva.

3. È concesso un contributo a fondo perduto pari al 60 per cento delle spese documentate sostenute per la costruzione delle nuove unità da pesca di cui al comma 2. Il contributo di cui al presente comma può essere destinato anche a organismi societari o cooperativi, costituiti per lo specifico scopo, con compagine societaria interamente composta da pescatori professionali.

4. In deroga ai commi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, in luogo della demolizione delle unità da pesca cui non è stata rinnovata la licenza di pesca, la vendita delle medesime unità all'estero o la loro trasformazione in unità da diporto.

Art. 8.

*(Norme derogatorie in materia di pesca costiera ravvicinata)*

1. Nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno, le unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata che esercitano prevalentemente la pesca di grandi pesci pelagici utilizzando il palangaro possono esercitare l'attività di pesca a una distanza dalla costa non superiore a 80 miglia, mantenendo le relative dotazioni di sicurezza.

2. Nel periodo di cui al comma 1, le unità da pesca di cui al medesimo comma di lunghezza «fuori tutto» pari o superiore a 18 metri, dotate del sistema di identificazione navale anticollisione *Automatic Identification System* (AIS), possono esercitare l'attività di pesca senza limiti di distanza dalle coste, mantenendo le relative dotazioni di sicurezza.

Tabella 1  
*(articolo 1, comma 1)*

Sistema di pesca	Percentuale	Quota minima (tonnellate)
Circuizione (PS)	60	50
Palangaro (LL)	20	5
Tonnara fissa (TRAP)	8	-
Pesca sportiva e ricreativa (SPOR)	2	-
Quota non divisa (UNCL)	10	-

Tabella 2  
*(articolo 2, comma 6)*

Dimensione dell'unità da pesca (tonnellate di stazza lorda - GT)	Contributo fisso unitario (euro)	Contributo per GT (euro)
da 1 a 10	500	160
fino a 25	1.300	85
fino a 50	2.700	40
fino a 100	4.200	12
fino a 250	4.700	8
fino a 500	6.000	4
fino a 1.500	7.500	2

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1903  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi

**Titolo breve:** *Settore ittico*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

[N. 274 \(pom.\)](#)

3 ottobre 2017

Congiunzione di  
[S.1114](#), [S.2243](#),  
[S.2738](#), [S.2914](#),  
[Petizione n. 640](#),  
[Petizione n. 1483](#)

[N. 275 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2017

Adottato testo  
base S.2914.  
Fissato termine  
per la  
presentazione  
degli  
emendamenti: 12  
ottobre 2017 alle  
ore 10:00

[N. 277 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2017

Allegato al  
resoconto testo  
odg ed  
emendamenti

[N. 280 \(pom.\)](#)

31 ottobre 2017

(Odg allegati al  
resoconto)

[N. 285 \(pom.\)](#)

6 dicembre 2017

Testo di ordini del  
giorno allegato al  
resoconto

[N. 286 \(pom.\)](#)  
12 dicembre 2017

Allegato al  
resoconto testo  
emendamenti  
Esito: **concluso**  
**l'esame**  
proposto  
assorbimento: dei  
ddl S. 1114, S.  
1903, S.2243, S.  
2738 e delle  
petizioni nn. 640,  
1483 da parte del  
ddl S. 2914

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 274 (pom.) del 03/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017  
274ª Seduta

*Presidenza della Vice Presidente*  
[PIGNEDOLI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

***([Doc. LVII, n. 5-bis](#)) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017 - Allegati I, II, III e IV - Annesso***

*(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)*

*Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre.*

*La relatrice [BERTUZZI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).*

*La senatrice [DONNO](#) (M5S) illustra uno schema di parere contrario a sua firma e a firma della senatrice Fattori (pubblicato in allegato).*

*Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere della relatrice e assicura l'attenzione del Governo sui temi ivi segnalati. Fa presente che tali problematiche, così come quelle segnalate nello schema di parere contrario testé illustrato dalla senatrice Donno, saranno*

analizzate nella redazione della prossima manovra di finanza pubblica.

La presidente [PIGNEDOLI](#) avverte che si passa alla votazione dello schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice Bertuzzi.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto contrario, condividendo invece lo schema di parere contrario delle senatrici Donno e Fattori. Osserva infatti che nella nota in esame e nello schema di parere della relatrice non sono affrontati settori importanti dell'agricoltura italiana quali quello cerealicolo, saccarifero e ortofrutticolo.

Il senatore [TARQUINIO](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) preannuncia a sua volta il voto contrario sullo schema di parere della relatrice, associandosi alla proposta di parere contrario delle senatrici Donno e Fattori.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere della relatrice, condividendo in particolare l'osservazione che riguarda l'esigenza di rimediare ai gravi ritardi nei pagamenti da parte di AGEA alle aziende agricole.

Verificata la presenza del numero legale, la presidente [PIGNEDOLI](#) pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dalla relatrice.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere contrario presentato dalle senatrici Donno e Fattori.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore***

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in esame specificando che esso è volto a migliorare l'accesso alle informazioni che consentono la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. L'intervento legislativo è, altresì, finalizzato a promuovere e incentivare i produttori che volontariamente si dotino di tecnologia per la tracciabilità dei propri prodotti.

L'articolo 1 si propone di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne la sicurezza, gli

interessi economici e la salute, in linea con l'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 2 prevede - entro i limiti consentiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione - l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti, che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso complete informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Queste informazioni saranno collegate a un codice identificativo non replicabile, che conterrà riferimenti, riscontrabili anche per via telematica, ai dati del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, dei distributori che fornisce il sistema di codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.

L'articolo 3 prevede i contributi per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità appena descritto. I contributi possono essere attribuiti a micro piccole e medie imprese, a distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di impresa, a contratti di rete, alle *start-up* innovative, nonché a imprese agricole e della pesca (ferme restando le disposizioni urgenti relative alle indicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità). Gli importi sono concessi entro i limiti del regime *de minimis*.

L'articolo 4 reca la disciplina delle sanzioni.

Ciò premesso, propone uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Si apre il dibattito.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sul disegno di legge in esame, in particolare per quanto riguarda la volontarietà dell'applicazione dei nuovi sistemi di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti, anche agroalimentari. Richiama l'importanza di una piena tutela del consumatore finale.

Il senatore [RUTA](#) (*PD*) prende atto dell'intenzione del provvedimento in esame di introdurre un sistema di informazione dei consumatori su base volontaria, ritenendo tuttavia che nel delicato settore agroalimentare sarebbe stato preferibile istituire meccanismi di obbligatorietà. Ciò in particolare in un'ottica di contrasto dei reati agroalimentari.

Richiama in proposito il disegno di legge n. 2231, di cui è primo firmatario, recante nuove norme in materia di reati agroalimentari, del quale tuttavia non è stato mai iniziato l'esame presso la Commissione di merito. Tale provvedimento si basa sugli studi compiuti dalla "Commissione Caselli" per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma di tali reati. Ricorda altresì che il Governo aveva negli scorsi anni preannunciato un intervento normativo che non si è poi concretizzato. Osserva peraltro che norme repressive presuppongono prescrizioni settoriali formulate in termini di obbligatorietà e ritiene che la modalità più corretta di tutelare il *made in Italy* agroalimentare sia proprio questa.

Non condivide quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

Il senatore [STEEANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*) sottolinea in premessa come sul delicato tema della tutela dei prodotti agroalimentari nazionali non sia utile procedere con divisioni di carattere politico, trattandosi di un patrimonio comune. Se da un lato condivide il richiamo del senatore Ruta a una piena tutela delle produzioni italiane, dall'altro ricorda che l'introduzione di obblighi unilaterali non è sempre produttiva di risultati positivi in termini economici per le imprese.

Auspica pertanto che la portata volontaria dei sistemi di tracciabilità oggetto del disegno di legge in esame possa essere valutata come un primo passo nel senso di eventuali ulteriori scelte effettuate con

modalità progressive e ponderate.

Il senatore [TARQUINIO](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) osserva a sua volta come il tema dell'informazione ai consumatori sulla tracciabilità dei prodotti agroalimentari rivesta una particolare delicatezza e debba essere analizzato tenendo conto anche della necessità di non penalizzare le imprese virtuose. Non condivide quindi lo schema di parere del relatore.

Il senatore [RUTA](#) (*PD*) precisa rispetto al proprio precedente intervento che, a suo avviso, l'introduzione di obblighi informativi si traduce in una maggiore garanzia della tutela del consumatore. La tracciabilità dei prodotti assume in tale ambito un rilievo decisivo.

La senatrice [DONNO](#) (*M5S*) richiama l'importanza delle competenze della Commissione agricoltura rispetto al provvedimento in esame e auspica che possa svolgersi sullo stesso un'ulteriore riflessione, rinviando la votazione del parere alla prossima seduta.

La senatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) condivide l'importanza del tema della tracciabilità dei prodotti agroalimentari, facendo tuttavia presente che il provvedimento in esame ha una portata molto più ampia, riferendosi a più settori merceologici e introducendo un sistema volontario di codici non replicabili valido per tutti gli ambiti.

Sottopone, a sua volta, all'attenzione del relatore la possibilità di un'ulteriore riflessione per votare il parere nella giornata di domani.

Il senatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) segnala la necessità di dedicare una particolare attenzione ai prodotti a denominazione protetta, già destinatari di una normativa specifica.

Il vice ministro OLIVERO ricorda anzitutto che sulla tracciabilità dei prodotti agroalimentari sono già in vigore normative settoriali per singoli alimenti (latte, grano, pasta, riso) formulate in termini di obbligatorietà dell'etichettatura. Sarà a breve pubblicata ed entrerà in vigore anche la nuova normativa sull'indicazione dello stabilimento di produzione. L'Esecutivo sta procedendo nella medesima direzione anche per quanto riguarda il pomodoro.

Fa notare come il Governo abbia adottato delle precise scelte normative in costante raccordo con il Parlamento e nel confronto con l'Unione europea.

Ciò premesso, rispetto al disegno di legge in esame, fa presente che esso riguarda meccanismi ulteriori di tracciabilità con codici non replicabili anche per le imprese agricole e della pesca di ridotte dimensioni, ferme restando le disposizioni vigenti relative alle indicazioni obbligatorie. Ciò consentirà comunque ai consumatori di disporre di informazioni maggiori rispetto a quelle attualmente disponibili. Evidenzia come non vi sia in tal modo alcun atteggiamento protezionistico e come l'Italia si ponga nell'ambito dell'Unione europea come Paese capofila delle istanze di tutela del consumatore. Quanto alla nuova normativa sui reati agroalimentari richiamata dal senatore Ruta, assicura l'impegno per valorizzare l'importante studio svolto dalla "Commissione Caselli" e auspica che con la collaborazione dei Dicasteri interessati si possa procedere in tal senso.

Il relatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto dell'ampio dibattito odierno e fa presente che occorre a suo avviso contemperare le esigenze di piena garanzia di informazione del consumatore con gli scenari di mercato e di salvaguardia anche della competitività del comparto

agroalimentare nazionale.

Si riserva, pertanto, di presentare un nuovo schema di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ([n. 453](#))**

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice [FASIOLO](#) (PD) illustra il provvedimento in esame specificando che esso è stato predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015), al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Il suddetto regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia.

Specifica che per "specie esotiche invasive" si intendono le specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia per l'ambiente nel quale vengono a trovarsi.

Il citato regolamento (UE) n. 1143/2014 prevede, in sintesi, i seguenti tipi di interventi: la prevenzione, la diagnosi precoce e l'eradicazione rapida e, infine, la gestione.

Segnala, in particolare che il regolamento stabilisce, all'articolo 4, che sia redatto, a cura della Commissione europea, l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, che deve essere interamente riesaminato almeno ogni sei anni e, nel frattempo, se necessario, aggiornato. Il primo elenco, adottato con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016, è stato aggiornato con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 del 12 luglio 2017.

Lo schema di decreto legislativo in commento è composto di 30 articoli, suddivisi in 8 titoli: Disposizioni generali (Titolo I ? articoli 1-5); Prevenzione (Titolo II ? articoli 6-7); Permessi e autorizzazioni in deroga (Titolo III ? articoli 8-14); Controlli all'importazione Titolo IV ? articoli 15-17); Controlli, rilevamento precoce ed eradicazione rapida (Titolo V - articoli 18-21); Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse (Titolo VI ? articoli 22-24); Sanzioni (Titolo VII ? articoli 25); Norme transitorie e finali (Titolo VIII ? articoli 26-30).

Ciò premesso, propone uno schema di osservazioni favorevoli (pubblicato in allegato).

La senatrice [DONNO](#) (M5S) preannuncia a sua volta la presentazione, nella prossima seduta, di uno schema alternativo di osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2914) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***

**(1114) *STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura***

**(1903) *TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi***

**(2243) *Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare***

**(2738) *Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo***

**- e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) procede all'illustrazione della prima parte del disegno di legge n. 2914, già approvato dalla Camera dei deputati.

Specifica che l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del testo, consistenti nell'incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile di quelle autoctone; sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva; assicurare un sistema di relazioni efficace tra lo Stato e le regioni per garantire la coesione delle politiche in materia.

L'articolo 2 prevede una delega per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura. A tal fine è prevista l'emanazione di un decreto legislativo (comma 1), da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, avente natura di testo unico delle norme vigenti in materia. I criteri e principi direttivi a cui dovranno ispirarsi sono declinati al comma 2 che fa riferimento alla necessità di: operare una ricognizione ed abrogazione espressa di norme che sono state intese come abrogate implicitamente (lett. *a*); effettuare i necessari coordinamenti per assicurare coerenza alla normativa e per aggiornarne il linguaggio giuridico (lett. *b*); coordinare e adeguare la normativa nazionale con quella internazionale ed europea, anche al fine di rendere coerente la disciplina sulla pesca non professionale alle norme a tutela dell'ecosistema marino e alle relative alle forme di pesca e acquacoltura tradizionali (lett. *c*). Il comma 3 definisce la procedura di adozione del decreto legislativo in esame mentre il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria degli oneri.

L'articolo 3 reca una delega al Governo in materia di riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

L'articolo 4 istituisce per l'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare, in via sperimentale:

*a*) la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi dalle stesse costituiti.

- b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
- c) campagne di educazione alimentare, di promozione del consumo dei prodotti della pesca (anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate) e di realizzazione di esperienze di filiera corta;
- d) interventi per migliorare l'accesso al credito;
- e) programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato;
- f) progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

L'articolo 5 sostituisce la normativa sui distretti di pesca già contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, dettando al riguardo nuove disposizioni.

L'articolo 6 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca attraverso un'apposita convenzione stipulata con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1).

L'articolo 7 apporta talune modifiche specifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura. Più precisamente, interviene agli articoli 6 e 17 di quel testo, aggiungendo gli organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative tra i soggetti legittimati a predisporre i programmi per la promozione della cooperazione e dell'associazionismo delle imprese di pesca.

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca.

L'articolo 9 prevede che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dia attuazione alle disposizioni che definiscono l'attività di "pesca-turismo" e "ittiturismo" (contenute all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4): ciò deve avvenire seguendo - nel rispetto della tutela degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca - i criteri e principi indicati, che fanno riferimento agli attrezzi di pesca che è possibile utilizzare, alla tipologia di attività esercitabili e alle modalità di svolgimento delle stesse, alla validità dell'autorizzazione e ai sistemi di comunicazione che è necessario tenere a bordo.

L'articolo 10 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti comunitari e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.

La senatrice [SAGGESE](#) (PD) prosegue l'illustrazione del disegno di legge n. 2914 specificando che l'articolo 11 prevede che gli imprenditori e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione degli stessi prodotti. L'attività di vendita diretta deve rispettare la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, fiscale, di etichettatura e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 12 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine, aggiornando il riferimento all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) con il subentrante Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo che facciano parte delle stesse commissioni anche tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura.

L'articolo 13 reca una delega per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva. I principi e criteri direttivi fanno riferimento alla necessità di: includere i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito di distretti sportivi; prevedere un sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche per censire il numero dei pescatori

sportivi e il quantitativo di pesce pescato; adeguare le disposizioni alla normativa europea in materia di strumentazione; coordinare le disposizioni vigenti in modo da garantire coerenza e sistematicità alla normativa.

L'articolo 14 delega il Governo al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, di licenze di pesca.

L'articolo 15 ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, le cui competenze sono state trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, rinviando a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004 ai fini dell'individuazione delle competenze.

L'articolo 16 prevede che per il triennio 2018-2020 ogni eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca.

L'articolo 17 apporta talune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012. Per le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro al posto di quella attualmente prevista che prevede un minimo di 2.000 ed un massimo di 12.000 euro; in caso di detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento, la sanzione è stata riarticolata in cinque (al posto delle attuali quattro) fasce di sanzioni a seconda della quantità di pescato interessata alla violazione abbassando l'entità minima e mantenendo ferma l'entità massima. Nel caso le violazioni in esame abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada mentre attualmente è previsto il raddoppio delle sanzioni, il testo in esame prevede un aumento di un terzo in caso di violazione delle norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea, e di violazioni della normativa in ordine al limite del quantitativo pescato viene previsto l'aumento di un terzo e non più il raddoppio della sanzione; in merito alle sanzioni accessorie relative agli illeciti amministrativi (enucleati nell'articolo 10, comma 1, lett. *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *p*) e *q*), 2, 3, 4 e 5) viene previsto che la sospensione della licenza avvenga solo in caso di recidiva, al quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni (a legislazione vigente è previsto che a fronte delle violazioni richiamate è sempre disposta la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della licenza).

L'articolo 18 attiene al bracconaggio ittico nelle acque interne (articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154), prevedendo che, per le relative violazioni, gli agenti accertatori (che già ora procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati) possano procedere anche al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato (anche se utilizzati unicamente a tali fini) solo qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca, o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca.

L'articolo 19 prevede la copertura finanziaria.

L'articolo 20 prevede la clausola di salvaguardia per le regioni speciali e le province autonome.

Richiama brevemente i congiunti disegni di legge nn. 1114 (senatore Stefano), concernente la proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura, 1903 (senatore Torrisi e altri), in materia di disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi, 2243 (senatrice Valentini e altri), recante disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare, 2738 (senatrice Donno e altri), concernente la modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo e le petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) fa presente, d'intesa con la relatrice Saggese, che il disegno

di legge m. 2914 proviene da un'approfondita istruttoria svolta in prima lettura e non ritiene pertanto necessario lo svolgimento di audizioni.

La Commissione prende atto.

La presidente [PIGNEDOLI](#) avverte che è aperta la discussione generale, che si svolgerà nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente [PIGNEDOLI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza di oggi e la seduta già convocata per domani, mercoledì 4 ottobre, alle ore 8,45, sono sconvocati.

Propone inoltre che la seduta di domani delle ore 15,30 sia anticipata alle ore 15, fermo restando l'Ufficio di Presidenza per la programmazione lavori, convocato al termine della stessa.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 5-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La Commissione, esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, allegati e il relativo annesso,

premesse che:

la Nota di aggiornamento, propedeutica alla legge di bilancio che dovrà essere presentata al Parlamento entro il 20 ottobre, registra i più recenti effetti positivi delle riforme strutturali e degli interventi di politica economica messi in atto dal Governo negli ultimi anni e aggiorna di conseguenza le stime sul quadro macroeconomico per l'anno in corso e il triennio successivo, nonché gli obiettivi programmatici rispetto a quelli contenuti nel DEF dell'aprile scorso;

richiamati gli interventi già posti in essere dal Governo per il comparto agricolo nello scorso e nel corrente anno;

evidenziato quanto sugli effetti positivi per la competitività delle imprese derivanti dagli interventi strutturali giochi un peso determinante il fattore tempo, soprattutto se riferito a settori economici le cui dinamiche si connettono con un mercato sia estero, in forte crescita, che interno, che rischia l'eccessiva frammentazione, in rapido cambiamento, come risulta quello agroalimentare;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la necessità di completare il Piano Banda Ultralarga per favorire quei processi di innovazione che sono vitali per le imprese nelle aree rurali;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere strutturali piani di prevenzione e di intervento per il risanamento delle aree colpite da incendi nel corso dell'estate appena trascorsa in numerose Regioni,

valuti la Commissione di merito la necessità di affrontare il tema della semplificazione burocratica che ancor oggi incide significativamente sulle imprese agricole operanti nelle aree colpite dal terremoto;

valuti infine la Commissione un impulso rispetto alla piena attuazione e alla conclusione del riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con specifico riferimento all'operatività ed efficienza di: CREA - rafforzando il raccordo delle sue attività con le imprese, con l'Università e con gli altri centri di ricerca - ; ISMEA - coordinando le misure finanziarie dell'Ente con la programmazione di Industria 4.0 -; AGEA - superando i problemi derivanti dai ritardi nei pagamenti, che rappresentano forti elementi di intralcio nella gestione della liquidità delle imprese, nonché definendo in tempi rapidi il raccordo con gli altri Enti pagatori -.

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI DONNO E FATTORI SUL DOCUMENTO LVII, N. 5-BIS, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La Commissione,

esaminata la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017 (*Doc. LVII, n. 5-bis*),  
Allegati e relativo Annesso;

premesso che:

per quanto riguarda le tematiche di interesse della Commissione vengono richiamati:

- la diminuzione della pressione fiscale quanto alla tassazione dei terreni agricoli;
- la descrizione dei tagli di spesa dei Ministeri in attuazione della nuova procedura di bilancio;
- le misure per le zone terremotate, nell'ambito delle quali vi è anche la concessione di finanziamenti assistiti da garanzie dello Stato tra l'altro ai soggetti esercenti attività agricole;
- il trasferimento dei compiti prima spettanti al Corpo forestale dello Stato;
- in tema di interventi di sostegno al credito, il proseguimento delle fasi di attuazione e gestione del Fondo per gli investimenti di agricoltura che riguardano il settore lattiero-caseario e quello suinicolo con la rimodulazione delle somme stanziare per i singoli interventi per adeguarli alle esigenze dei settori coinvolti, nonché gli interventi europei a favore del settore lattiero-caseario, prevedendo un cofinanziamento nazionale straordinario per le aziende colpite dagli eventi sismici del 2016;
- gli interventi per il Mezzogiorno attuati con il decreto-legge n. 91 del 2017, recante i finanziamenti per i giovani meridionali che avviano un'attività imprenditoriale anche nel settore dell'agricoltura e le

misure per sostenere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo tramite la destinazione di 50 milioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

considerato che:

gli interventi sopra citati sono in realtà richiamati solo per brevi accenni all'interno del documento, essendo stato trascurato ancora una volta un qualunque approfondimento sulle problematiche di interesse di questa commissione;  
peraltro il documento in esame di fatto non fa invece alcun accenno ad eventuali interventi da attuare in prospettiva, mediante la prossima legge di bilancio, per quanto attiene il settore agricolo, limitandosi appunto ad accennare a provvedimenti già approvati da tempo di cui alcuni, come lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e il trasferimento dei suoi compiti ad altri corpi di polizia, da considerarsi tutt'altro che positivi,

esprime parere contrario

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

valutando positivamente l'applicazione dei sistemi di tracciabilità anche ai prodotti alimentari commercializzati sul territorio nazionale e i contributi assegnati alle imprese di ridotte dimensioni per gli investimenti per l'adeguamento dei sistemi informatici,

esprime parere favorevole.

#### **SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 453**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, considerata la necessità di tutelare la biodiversità alimentare e le produzioni agricole nazionali;

considerata altresì la necessità di salvaguardare l'ecosistema anche marino e delle acque interne da specie potenzialmente dannose,

esprime osservazioni favorevoli.

## 1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 275 (pom.) del 04/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 4 OTTOBRE 2017  
275ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), in esito al dibattito che si è svolto nella seduta di ieri.

Il senatore [MORRA](#) (M5S) aggiunge la firma allo schema di parere alternativo presentato dalle senatrici Donno e Fattori (pubblicato in allegato) e lo dà per illustrato.

Il vice ministro OLIVERO condivide il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore, e si esprime in senso contrario sullo schema di parere alternativo testé presentato dal senatore Morra.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che si passa alla votazione del nuovo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore.

Il senatore [RUTA](#) (PD) preannuncia il voto favorevole sul nuovo schema che tiene conto delle considerazioni da lui svolte nella scorsa seduta e muove in una direzione condivisibile.

La senatrice [BERTUZZI](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole, anche a nome del Gruppo del Partito Democratico, sul nuovo schema di parere testé illustrato dal relatore.

Il senatore [STEFANO](#) (Misto-MovPugliaPiù) e il senatore [DALLA TOR](#) (AP-CpE-NCD) preannunciano il voto favorevole sul nuovo schema di parere del relatore, condividendone gli obiettivi e il rilievo attribuito al comparto agricolo.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente [FORMIGONI](#) pone quindi ai voti il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni oggi proposto dal relatore Panizza.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere alternativo presentato dalle senatrici Donno, Fattori e dal senatore Morra.

**Schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ([n. 453](#))**

(Osservazioni alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [FORMIGONI](#) ricorda che nella seduta di ieri la relatrice Fasiolo aveva presentato uno schema di osservazioni favorevoli.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) illustra uno schema alternativo di osservazioni favorevoli (pubblicato in allegato).

Onde tener conto della problematica della *Xylella fastidiosa* la relatrice [FASIOLO](#) (PD) illustra un nuovo schema di osservazioni favorevoli (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO condivide il nuovo schema di osservazioni favorevoli proposto dalla relatrice.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) prende atto favorevolmente del nuovo schema di osservazioni favorevoli della relatrice, mantenendo comunque la propria proposta alternativa.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente [FORMIGONI](#) pone quindi ai voti il nuovo schema di osservazioni favorevoli testé proposto dalla relatrice Fasiolo.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere alternativo presentato dalla senatrice Donno.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(2914\)](#) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1114\)](#) *STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura*

[\(1903\)](#) *TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi*

[\(2243\)](#) *Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare*

[\(2738\)](#) *Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo*

**- e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti**

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che è già stata aperta nella seduta di ieri la discussione generale e chiede se vi siano interventi.

Nessuno chiedendo di intervenire il presidente [FORMIGONI](#) dichiara chiusa la discussione medesima e propone, d'intesa con i relatori, di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 2914, già approvato dalla Camera dei deputati, e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedì 12 ottobre, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, ricordato che sulla tracciabilità dei prodotti agroalimentari sono già in vigore normative settoriali per singoli alimenti (latte, grano, pasta, riso) formulate in termini di obbligatorietà dell'etichettatura e che è di prossima entrata in vigore la nuova normativa "orizzontale" sull'indicazione dello stabilimento di produzione, valutata l'applicazione del sistema di tracciabilità previsto dal provvedimento anche ai prodotti alimentari commercializzati sul territorio nazionale, che non si sovrappone agli obblighi di etichettatura già previsti, ma amplia la gamma delle possibilità per le imprese di piccole e medie dimensioni per l'accesso ad un sistema che consente di fornire informazioni ai consumatori, sostenuto anche da contributi assegnati per gli investimenti per l'adeguamento dei sistemi informatici; segnalata peraltro l'esigenza di contemperare la piena garanzia di informazione del consumatore con gli scenari di mercato e la salvaguardia della competitività del comparto agroalimentare nazionale, scongiurando atteggiamenti protezionistici; richiamata la necessità di intervenire anche sul versante repressivo dei reati agroalimentari e di ogni condotta di frode e contraffazione; esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni: valuti la Commissione di merito la necessità che la portata volontaria dei sistemi di tracciabilità oggetto del disegno di legge costituisca un primo passo nel senso di ulteriori scelte, in direzione di una normativa omogenea e vincolante per i prodotti agroalimentari, con modalità progressive e ponderate; valuti altresì la Commissione di merito l'esigenza di sostenere il comparto agroalimentare e agroindustriale nazionale, valorizzando l'eccellenza del *made in Italy* agroalimentare e favorendone la conoscibilità mediante la tracciabilità della filiera produttiva; valuti infine la Commissione di merito la necessità che i profili sanzionatori contenuti nell'articolo 4 del disegno di legge siano coordinati con il sistema repressivo più generale, attuale e futuro, volto a reprimere ogni frode e contraffazione lungo la filiera agroalimentare.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
Daniela DONNO, Elena FATTORI E MORRA  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308**

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore (A.S. 2308);  
premessi che:

gli obiettivi del disegno di legge in esame, che intende promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti, appaiono certamente condivisibili ma costituiscono solo un primo passo, pur nella giusta direzione;  
le richiamate finalità del provvedimento appaiono infatti particolarmente rilevanti per la loro applicazione alle filiere e ai prodotti agroalimentari;  
l'introduzione di un rigoroso sistema di tracciabilità potrebbe favorire il consumo di prodotti nazionali;  
considerato che:

rispetto all'esecuzione dei tradizionali obblighi di informazione necessari per assicurare una corretta e trasparente negoziazione, nel campo dei prodotti alimentari vi sono da ravvisare alcune importanti specificità. Il consumatore di alimenti è diventato destinatario di ulteriori regole di protezione rispetto alle tutele tradizionalmente offerte nei confronti del contraente debole proprio in ragione del fatto che esistono delle caratteristiche che contraddistinguono il mercato degli alimenti, rispetto a quello di altri prodotti;  
le informazioni che devono essere offerte nell'ambito dei prodotti alimentari non si riferiscono solamente alla natura e alla qualità della merce, al luogo di provenienza e al corrispettivo previsto, ma ricomprendono ulteriori requisiti di sicurezza che l'alimento deve necessariamente avere per potere essere immesso sul mercato;  
l'esigenza di garantire la circolazione di alimenti sicuri e sani all'interno del mercato europeo è aumentata negli ultimi anni a seguito di numerosi episodi di contaminazione alimentare che hanno reso indispensabile il potenziamento dei controlli da parte delle autorità dei singoli Stati membri;  
di fronte agli scandali alimentari, però, non sempre si è verificata una piena corrispondenza tra obiettivi prefissati per contrastare le situazioni emergenziali e il raggiungimento dei risultati auspicati; per tale ragione occorrono interventi normativi rivolti prevalentemente al potenziamento dei fattori di prevenzione dei rischi, favorendo l'adozione di misure volte a far sì che i dati relativi all'origine della produzione ovvero all'importazione delle materie prime, del prodotto intermedio o del prodotto finito, siano accessibili e resi pubblici;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

poiché una conoscenza di tutti gli elementi che intervengono nella filiera e nel processo produttivo consente al consumatore di effettuare scelte consapevoli, per i prodotti agroalimentari, dell'allevamento e della pesca appare necessario:

- prevedere un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, tutte le fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti stabilendo l'obbligo per le imprese dei settori agricolo, alimentare, dell'allevamento e della pesca di assicurare la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione e dell'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione;
- prevedere l'istituzione di una specifica piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca, nella quale sia registrato e reso consultabile a ciascun consumatore, anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità sopra citato;
- prevedere altresì l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione in etichetta dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento

- delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti;
- predisporre una chiara disciplina per l'impiego della denominazione «*Made in Italy*» prevedendo che essa possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime sono prodotte all'interno del territorio italiano e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano;
  - introdurre il divieto di commercializzazione dei prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana;
  - rafforzare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, quale autorità deputata all'effettuazione dei controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «*Made in Italy*», con la possibilità di avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle Forze di polizia.

### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 453**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, richiamato come uno dei più drammatici esempi di danneggiamento delle risorse vegetali conseguenti all'introduzione di specie provenienti da paesi extracomunitari sia il caso della diffusione della *Xylella fastidiosa*, soprattutto in Puglia, dove gli ulivi sono circa 60 milioni, e dove ha causato la distruzione di intere coltivazioni in un'area in cui la tradizione olivicola rappresenta una fondamentale risorsa economica e una caratteristica essenziale della cultura e del paesaggio;

ritenuto di primaria importanza, soprattutto al fine di tutelare la biodiversità alimentare e le produzioni agricole nazionali, salvaguardare l'ecosistema terrestre ed altresì quello marino e delle acque interne,

esprime osservazioni favorevoli.

### **SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 453**

La Commissione,

in sede d'esame dello schema di decreto legislativo concernente adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (AG 453);

considerato che:

corre obbligo ricordare come uno dei più drammatici esempi di danneggiamento delle risorse vegetali conseguenti all'introduzione di specie provenienti da paesi extracomunitari sia il caso della diffusione della *Xylella fastidiosa*;

infatti, in contemporanea alla caratterizzazione del batterio riscontrato negli ulivi del Salento, identificato come la sottospecie pauca di *Xylella fastidiosa*, ceppo ST53, ne è stato identificato in Costa Rica uno identico, (rinvenuto però sugli oleandri, un'altra specie colpita dal batterio), ed è stato ritenuto probabile, anche in seguito a successive analisi, che l'ingresso del batterio in Italia sia avvenuto tramite l'importazione di piante ornamentali potenzialmente suscettibili all'infezione e

favorito da alcuni cofattori, come condizioni ambientali simili a quelle centro americane e la presenza di un efficace vettore come la *Philaenus spumarius*;

la diffusione della *Xylella fastidiosa* in Puglia, nelle province di Lecce, di Brindisi e di Taranto, dove gli ulivi sono circa 60 milioni, ha causato la distruzione di intere coltivazioni in un'area in cui la tradizione olivicola rappresenta una fondamentale risorsa economica e una caratteristica essenziale della cultura e del paesaggio;

tale situazione ha già generato rilevanti danni per l'economia regionale, dal momento che il valore della produzione olivicola regionale vale in media circa 500 milioni di euro all'anno, la regione Puglia rappresenta quasi il 10 per cento dell'intero comparto agricolo nazionale (ossia circa quattro miliardi di euro) ed è la prima regione olivicola in termini di superficie, pari al 32 per cento della superficie totale nazionale adibita a tale coltura;

appare dunque di primaria importanza, soprattutto al fine di tutelare la biodiversità alimentare e le produzioni agricole nazionali, salvaguardare l'ecosistema terrestre ed altresì quello marino e delle acque interne, peraltro già gravemente danneggiato dallo sfruttamento sempre più massiccio delle sue risorse e dalla costruzione di infrastrutture energetiche e industriali che ne alterano gravemente l'equilibrio;

esprime osservazioni favorevoli.

# 1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 277 (pom.) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017  
277ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## **Interrogazioni**

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03988, a firma della senatrice Fasiolo, sulle difficoltà nella compilazione dei registri telematici delle aziende vitivinicole del Friuli-Venezia Giulia, rilevando che la dematerializzazione dei registri vitivinicoli rappresenta un primo importante passo verso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi delle aziende vitivinicole. E' consapevole di alcune fasi complesse nell'avvio del nuovo sistema e dà conto che attualmente circa il 95 per cento degli operatori potenzialmente obbligati hanno attivato ed effettuato registrazioni nel registro telematico (circa 16.000 operatori su un totale stimato di circa 17.000).

Fa presente che il sistema innovativo, oltre a ridurre gli oneri sui controlli, ha consentito ai produttori di eliminare i registri cartacei e le connesse incombenze (come la vidimazione e la conservazione degli stessi), di usare le registrazioni del proprio sistema gestionale aziendale e di ridurre gli adempimenti necessari alla certificazione dei vini DOP.

Dallo scorso aprile, poi, taluni aggiornamenti hanno reso l'utilizzo del registro telematico ancora più facile e flessibile. I dati presenti, resi disponibili agli organi di controllo, hanno consentito lo

snellimento della procedura di semplificazione dei vini a denominazione d'origine.

Si tratta comunque di un sistema in continua evoluzione rispetto al quale, a breve, saranno apportati ulteriori miglioramenti applicativi tra cui segnala un servizio per l'emissione del documento elettronico di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli.

Ricorda in ogni caso che, per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, la legge n. 238 del 2016 intende assolvere l'obbligo di tenere il registro con la presentazione della dichiarazione di produzione e di giacenza.

Riguardo alle difficoltà riscontrate dagli operatori in fase di annotazione sul registro, precisa che gli eventuali errori materiali possono essere corretti in qualsiasi momento e non daranno luogo ad alcuna contestazione automatica. Analogamente, nessuna violazione degli obblighi in materia di tenuta dei registri potrà essere contestata nel caso in cui le mancate o ritardate annotazioni siano dovute ad anomalie del SIAN.

Rileva, inoltre, che è costantemente attivo il servizio di assistenza del registro telematico, attivabile direttamente dall'utente e accessibile tramite il portale *internet* [assistenzaregistri.politicheagricole.it](http://assistenzaregistri.politicheagricole.it). Tra l'altro, l'ICQRF continua a fornire piena assistenza agli operatori su tutto il territorio nazionale con centinaia di incontri sul territorio per una più agevole attuazione dei nuovi registri. Sul portale [mipaaf.sian.it](http://mipaaf.sian.it) sono inoltre disponibili guide operative, manuali di istruzioni e le risposte alle richieste di chiarimento pervenute all'Amministrazione.

Precisa infine che, per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni soggette a registrazione, è possibile utilizzare sia il sistema *on line*, per la registrazione diretta delle operazioni (ove l'operatore riceve immediatamente l'esito dell'operazione e il riscontro della registrazione), sia il sistema di interscambio di dati *web-service* che non prevede un intervento diretto dell'operatore in quanto il colloquio interviene tra il sistema informatico gestionale dell'operatore e il SIAN. In questo caso, il SIAN utilizza un sistema di trasmissione asincrono che, al 21 settembre scorso, ha consentito il trattamento di oltre 1 milione di pacchetti XML di cui il 90 per cento elaborati entro 15 minuti dalla richiesta.

Entrambe le modalità non presentano alcun limite alla trasmissione giornaliera delle operazioni, per talune delle quali è prevista la possibilità di indicare fino a 15 diversi prodotti vitivinicoli.

La senatrice [EASIOLO \(PD\)](#) si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Auspica tuttavia che possano essere fornite risposte concrete alle esigenze segnalate da numerosi produttori vitivinicoli, soprattutto di ridotte dimensioni, rispetto ad un sistema informatico non sempre correttamente funzionante e alla preoccupazione per l'applicazione di sanzioni generalizzate.

Prende quindi atto positivamente del non automatismo sanzionatorio e dei miglioramenti che verranno introdotti al sistema informatico in un'ottica di snellimento burocratico nel comparto vitivinicolo.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03815, a firma del senatore Giroto, sulla riduzione del prezzo di origine di numerosi prodotti del settore ortofrutticolo, rilevando che la tutela del reddito delle imprese agricole e ortofrutticole rappresenta una priorità per il Ministero, che in questi anni ha impostato la propria azione in questo senso. Cita ad esempio la cancellazione delle tasse agricole come Imu, Irap e Irpef per gli agricoltori, che sono state confermate dal Governo anche da ultimo. Ritiene che proteggere dalle crisi di mercato i produttori sia fondamentale e in questo ambito l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM), rappresenta un valido strumento per affrontare le criticità del comparto produttivo, dovute sia a problematiche contingenti, sia al *gap* di potere contrattuale nei confronti dei soggetti a valle della filiera.

Tenuto conto anche delle particolari avversità di quest'anno, tra gelate primaverili e prolungata siccità estiva, ricorda che per sedici prodotti la Commissione europea ha recentemente aumentato il sostegno per il ritiro dal mercato correlato alle situazioni di crisi commerciale e, analogamente, si accinge a fare

il Ministero anche per quei prodotti non considerati dalla Commissione, tra i quali quelli citati dagli interroganti.

Il Ministero, nei mesi precedenti, ha intrapreso la revisione dell'attuale strategia ortofrutticola nazionale e in tale contesto sono state definite le nuove linee di indirizzo, nonché le relative attività da porre in essere nei prossimi anni, per aiutare la risoluzione delle criticità del settore.

In questa prospettiva, particolare cura è stata posta nella predisposizione e adozione di strumenti e soluzioni che, a livello nazionale, possano favorire il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni di produttori, tra cui la creazione di un catasto frutticolo nazionale, strumento essenziale per una corretta programmazione delle produzioni.

Per quanto attiene agli interventi di competenza e alle misure esistenti per tutelare la debolezza contrattuale degli agricoltori e promuovere la concorrenza e la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, la legge n. 91 del 2015 prevede la possibilità di istituire Commissioni Uniche Nazionali (c.d. CUN) per le filiere maggiormente rappresentative, che avranno il compito di formulare la tendenza di mercato e i relativi prezzi di prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici che fungeranno da riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

Il senatore [GIROTTI](#) (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Fa presente che gli elementi forniti dal Vice ministro si riferiscono ad azioni future, mentre la situazione dei produttori agricoli registra da anni una congiuntura estremamente difficile. Ciò è indice di problematiche strutturali e non contingenti, ragion per cui le distanze tra produzione e grande distribuzione non sono state colmate con adeguate misure correttive.

Auspica pertanto l'adozione di misure che possano favorire una ripresa della redditività anche mediante una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi della filiera agroalimentare, valorizzando l'identità territoriale dei prodotti. Un altro canale importante è quello, a suo avviso, della vendita diretta anche mediante strumenti informatici.

Il Presidente [FORMIGONI](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### *IN SEDE REFERENTE*

***(2914) Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale***, approvato dalla Camera dei deputati

***(1114) STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura***

***(1903) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi***

***(2243) Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare***

***(2738) Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo***

**- e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti**

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2914, assunto quale testo base (pubblicati in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, dà per illustrati tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2914](#)

**G/2914/1/9**

[FORMIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

il settore ittico impiega un consistente numero di persone, ivi inclusi i lavoratori marittimi ma anche i dipendenti amministrativi del settore della pesca, direttamente interessati dall'andamento economico del comparto ittico e dall'assetto dello stesso,

impegna il Governo:

a individuare nella fase attuativa del disegno di legge e attraverso ulteriori strumenti normativi e amministrativi idonee forme di tutela anche per i dipendenti amministrativi del settore della pesca.

**G/2914/2/9**

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [CANTINI](#), [FASIOLO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

il disegno di legge in esame rappresenta un passo importante per la regolazione del settore ittico, che nel 2015 contava oltre 25.000 addetti, anche in materia di politiche sociali nel settore della pesca;

sono tuttavia rimaste non trattate nel testo all'esame alcune rilevanti questioni per i lavoratori del settore, quali ad esempio l'armonizzazione della normativa relativa alla tutela della sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, l'inserimento del lavoro del pescatore tra le attività ricomprese nella normativa sui lavori usuranti, il riconoscimento in norma di legge delle malattie professionali dei lavoratori della pesca,

impegna il Governo:

ad affrontare i nodi strutturali relativi alla normativa riguardante il personale dipendente imbarcato in navi adibite alla pesca, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca con particolare riferimento a:

a) l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo

1, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67;

*b*) l'inserimento di alcune patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

*c*) l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008.

**G/2914/3/9**

[DONNO, FATTORI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale;

considerato che:

in Italia, i lavoratori addetti al settore della pesca professionale sono tra i più esposti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;

tali lavoratori sono esposti ad agenti atmosferici di elevata intensità, molte volte costretti a lavorare con avverse condizioni meteorologiche oppure in presenza di forti radiazioni solari;

mansioni molto faticose sono in particolare quelle svolte nella pesca d'altura, la quale comporta imbarchi di 15-25 giorni con un lavoro di fatto a ciclo continuo il quale, svolto anche durante gli imbarchi e senza turni di lavoro prefissati, altera la corretta alternanza dei ritmi sonno-veglia;

molti lavoratori addetti al settore della pesca professionale vivono in una sostanziale condizione di *stress* lavoro correlato e sul lungo termine, possono essere soggetti a gravi patologie del sistema cardiovascolare, tali da indurre importanti riduzioni nella capacità lavorativa;

tuttavia tali lavoratori non figurano nell'elenco dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e per tale motivo non possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato,

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere legislativo al fine di includere tra le categorie che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato anche gli addetti del settore della pesca professionale.

**G/2914/4/9**

[CANDIANI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

L'articolo 12 modifica la legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette;

l'articolo prevede che facciano parte delle stesse commissioni anche tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura;

nonostante, ad avviso dei presentatori, la pesca sportiva non debba essere inserita in questo provvedimento ma debba essere oggetto di un autonomo intervento legislativo, e ai fini di gestire e

sostenere efficacemente la potenzialità socio-economica della pesca sportiva e posizionarla su un piano di pari dignità con la pesca professionale, si ritiene indispensabile e legittima la presenza di rappresentanti delle maggiori Associazioni Nazionali della pesca ricreativa e sportiva nelle Commissioni di riserva delle AMP, tenuto conto che anche questa attività di pesca viene praticata nelle AMP italiane e disciplinata dai regolamenti delle stesse;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, prevedendo l'inserimento nella commissione di riserva anche di due esperti locali designati dalle associazioni di pesca sportiva e ricreativa comparativamente più rappresentative, al pari di quelli delle associazioni nazionali della pesca professionale.

**G/2914/5/9**

[MARCUCCI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

il 21 settembre 2017 la Camera dei deputati ha votato la proposta di legge denominata «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale», che nella sua versione originale prevedeva l'istituzione di una licenza onerosa a carico dei pescatori sportivi;

tale iniziale previsione è stata modificata in sede referente dalla Commissione agricoltura della Camera, anche grazie all'intervento del mondo della pesca sportiva e della maggioranza delle associazioni dei pescatori sportivi;

l'articolo 13 del disegno di legge in esame reca delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva, che prevede tra l'altro la realizzazione di un «sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo del pesce pescato»;

considerato che:

il pescatore sportivo è colui che per diletto, e di conseguenza senza fini di commercializzazione del pescato, esercita per l'appunto l'attività di pesca a fini ricreativi ? sportivi o, più semplicemente, per svago e diletto; la sua attività non prevede e non consente, ad oggi, la messa in commercio del pesce catturato; inoltre, si differenzia dall'operatore professionale anche in virtù delle attrezzature impiegate: canna, mulinello e amo, o anche semplice lenza a mano, purché sempre armata di amo; è escluso da parte del pescatore sportivo l'impiego di reti ? ad eccezione delle cosiddette «bilance», strumenti di cattura regolamentati regionalmente in maniera specifica, con precise limitazioni in termini di dimensioni delle maglie e di lunghezza dell'attrezzo medesimo;

per tali motivi, non essendo l'attività di pesca sportiva finalizzata alla vendita e/o al commercio del pescato, fin dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che ad oggi regola la pesca sportiva, non sono mai stati previsti oneri o licenze a carico dei pescatori sportivi;

considerato altresì che:

sulla base dei dati elaborati dal Centro studi della FIPO, le conseguenze socio-economiche per il pubblico degli appassionati di pesca, per il mondo produttivo e per l'erario dell'introduzione di una licenza «onerosa» sarebbero gravi; infatti, si avrebbe in primo luogo un rilevante danno economico per le aziende italiane specializzate nella produzione di attrezzature ed accessori per la pesca sportiva, in particolare marina; ma tale danno si ritorcerebbe in un danno erariale, a causa dei minori introiti Iva e delle minori accise versate a seguito del contrarsi dei consumi per una riduzione delle uscite di pesca e degli acquisti di materiali derivanti da una nuova tassazione, che non sarebbe in alcun modo

compensato dalle entrate derivanti da una eventuale licenza onerosa,

impegna il Governo:

a garantire, in sede di attuazione della delega contenuta all'articolo 13 del disegno di legge in esame, che laddove fosse realizzato un sistema di rilascio delle licenze per la pesca sportiva in mare, esso non comporti oneri a carico dei pescatori sportivi.

**G/2914/6/9**

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#), [BERTUZZI](#), [ALBANO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

la pesca dilettantistica in mare, nelle sue articolazioni di pesca sportiva e pesca ricreativa rappresenta il complesso degli appassionati praticanti tali attività a scopo non commerciale;

in Italia vi sono centinaia di migliaia di appassionati che praticano la pesca sportiva e ricreativa: il numero dei pescatori dilettanti italiani in mare è stimato oggi in circa 1 milione di unità (Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Censimento 2010);

i pescatori dilettanti non effettuano prelievo di pesca a scopo di vendita, né intaccano in maniera sensibile le risorse ittiche, anche in considerazione dei mezzi e delle tecniche da loro adoperati;

considerato che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame reca delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva in mare, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare la normativa in materia di pesca marittima per includere la pesca sportiva tra le attività di valorizzazione della risorsa ittica anche nell'ambito dei distretti di pesca ? il cui riordino è previsto all'articolo 5 del disegno di legge;

b) prevedere un sistema di rilascio delle licenze sulla base di alcuni elementi specifici (tipo di pesca praticato, tipologia e dimensioni delle imbarcazioni utilizzate), anche ai fini di un censimento relativo al numero dei pescatori sportivi e alla quantità di pesce pescato;

c) adeguare alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, che ad oggi regola la pesca sportiva in Italia;

d) il riassetto delle disposizioni vigenti in materia ai fini della semplificazione e dell'aggiornamento normativo;

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

rilevato che:

per procedere alla revisione della normativa in materia di pesca sportiva e ricreativa sembra necessario coinvolgere, in sede di elaborazione del decreto, le associazioni più rappresentative del settore, che possono in una appropriata sede istituzionale sostenere le esigenze dei soggetti coinvolti contribuendo all'adeguamento, semplificazione e aggiornamento della normativa dove necessario, sostenendo al contempo la liceità e permanenza delle disposizioni, ad esempio quelle relative agli attrezzi consentiti dagli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica del 1968, nella normativa italiana, poiché già perfettamente coerenti con le norme comunitarie e in particolare con l'articolo 17 del regolamento comunitario 1967/2006,

impegna il Governo:

a procedere alla istituzione di un Tavolo tecnico di confronto con le associazioni più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa al fine di condividere i principi attuativi per l'elaborazione del decreto legislativo di riordino della normativa in materia di pesca sportiva.

**G/2914/7/9**

[CANDIANI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

l'articolo 13 del testo all'esame reca una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva;

lo strumento del decreto legislativo non si ritiene sia idoneo a normare un settore come quello della pesca sportiva e ricreativa che riguarda più di un milione di appassionati e produce un volano considerevole per l'economia nazionale creando un indotto che si aggira intorno ai 400 milioni di euro;

un riordino delle norme in materia di pesca sportiva potrebbe essere maggiormente effettuato con una futura e specifica legge ordinaria interfacciandosi soprattutto con le associazioni rappresentative della pesca sportiva e ricreativa;

mantenere l'articolo 13 e la legge delega ivi contenuta vorrebbe dire continuare a considerare la pesca ricreativa e sportiva come subordinata alla pesca professionale;

inoltre, mantenere questo unico articolo riguardante la pesca sportiva e ricreativa non è coerente con il resto del testo che nasce principalmente per sostenere le attività della pesca marittima professionale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, dirette a rivedere l'opportunità di mantenere nel testo le disposizioni sulla pesca sportiva ovvero di garantire ad essa una organica disciplina della materia tramite un intervento normativo autonomo.

**G/2914/8/9**

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [CANTINI](#), [EASIOLO](#), [VALDINOSI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame, approvato dalla Camera in prima lettura, reca norme relative alla ripartizione delle quote di tonno rosso destinate all'Italia; in particolare, si prevede che ogni eventuale incremento annuo delle quote sia ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca di tipo circuizione (PS), palangaro (LL), e tonnara fissa (TRAP) e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria;

il testo giunto all'esame dell'Aula della Camera, per come elaborato dalla Commissione Agricoltura prima delle modifiche apportate in Aula, prevedeva invece che l'eventuale incremento annuo fosse destinato per una quota complessiva massima del 20 per cento tra i sistemi di pesca citati e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria; tale formulazione veniva incontro alle esigenze della piccola pesca, che resta in ogni caso esclusa dal sistema generale di ripartizione delle quote, e che rappresenta un settore fortemente in crisi e in attesa dell'introduzione di quote anche per la pesca del pesce spada,

impegna il Governo:

in sede di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso a destinare alla pesca accidentale o accessoria la quota massima prevista per legge e in ogni caso, in successivi atti, a rispettare il principio di una più equa distribuzione delle quote incrementali.

**G/2914/9/9**

[CANDIANI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico.

Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 prevede disposizioni in materia di contrasti al bracconaggio ittico nelle acque interne;

il fenomeno del bracconaggio, nonostante gli interventi normativi di contrasto sia nazionali che regionali continua ad affliggere diverse aree del Paese con connotazioni e dimensioni sempre più preoccupanti;

particolarmente colpito da questo fenomeno è il delta del Po dove esistono delle infiltrazioni di associazioni criminali, costituite da soggetti spesso armati e quindi molto pericolosi, che utilizzano attrezzi illegali e pratiche invasive con grave danno all'ecosistema;

il commercio e la vendita di fauna ittica pescata illegalmente avviene in totale assenza di qualsiasi controllo igienico-sanitario e con modalità di trasporto illegale all'estero del prodotto della pesca;

esiste, inoltre, il problema della pesca clandestina di pesce non idoneo all'alimentazione umana, lavorato e posto in commercio fraudolentemente come pesce d'allevamento;

è necessario procedere ad un rafforzamento e maggiore coordinamento delle politiche di contrasto del fenomeno in oggetto anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne,

impegna il Governo:

ad istituire un Osservatorio nazionale sul bracconaggio nelle acque interne, con l'obiettivo di essere un organismo di prevenzione, vigilanza e controllo, nonché uno strumento di raccordo e monitoraggio che operi con il coinvolgimento di tutte le istituzioni e le associazioni che si occupano della pesca nelle acque interne al fine di contrastare la pesca illegale.

**G/2914/10/9**

[LAI](#), [ALBANO](#), [ANGIONI](#), [CALEO](#), [CUCCA](#), [URAS](#), [VACCARI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

considerato che:

per la pesca al tonno rosso, l'Unione Europea ha autorizzato l'Italia ad un raddoppio della quantità autorizzata di pesca, passando da circa 2000 tonnellate nel 2014 alle quasi 3800 nel 2017;

il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha attribuito questo aumento alle 14 barche autorizzate di pesca alla circuizione e alle 42 barche autorizzate alla pesca a palangaro, senza aprire ad altre richieste di licenza;

visto lo stato del tonno rosso nel Mediterraneo, è prevedibile un ulteriore aumento delle quantità autorizzate di pesca nel triennio 2018-2020;

una quota di aumento nel periodo 2018-2020 è stata già attribuita alle tonnare fisse prive di quota presenti nell'elenco C) del regolamento;

alle tonnare è attribuita una quota complessiva di pesca e non una quota distinta per ogni tonnara come prevedono le norme europee al fine di garantire l'equilibrio di bilancio;

l'assenza di barche autorizzate alla pesca del tonno rosso in alcune regioni sta generando un'eccessiva presenza di tonno rosso nelle aree portuali e preportuali, e uno squilibrio ambientale e con le altre specie marine;

negli anni scorsi, gli altri Paesi europei hanno aperto a nuove licenze di pesca, sino a raddoppiare quelle autorizzate nel 2014,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che si preveda che una quota percentuale del 20 per cento dell'aumento nel triennio 2018-2020 sia destinato a nuove licenze di pesca per quelle regioni che,

dotate di una flotta adeguata, abbiano fatta richiesta negli ultimi 5 anni, da destinare ad una nuova categoria temporanea denominata «palangaro artigianale»;

conseguentemente, a valutare l'opportunità che l'attribuzione delle nuove licenze avvenga in accordo con le singole Regioni e che alla fine del triennio le nuove licenze così attribuite siano inserite nella quota palangari;

nel nuovo decreto relativo al triennio 2018-2020, le quote di pesca mediante tonnara fissa siano distinte per singola tonnara, al fine di garantire il principio dell'equilibrio economico finanziario.

Art. 3

### 3.1

#### CANDIANI

Al comma 2 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sostenere il reddito degli operatori dell'acquacoltura per crisi di mercato e avversità meteomarine;».

#### 3.0.1

#### GATTI, GRANAIOLA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

#### «Art. 3-bis.

(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

a) prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### 3.0.2

#### GATTI, GRANAIOLA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

#### «Art. 3-bis.

(Delega per la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inserimento di patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

b) prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81. del 2008.».

#### 3.0.3

#### GATTI, GRANAIOLA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

**«Art. 3-bis.**

(Delega per l'omogeneizzazione della disciplina per la formazione dell'equipaggio e per la modifica dei casi di risoluzione del diritto del contratto del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare il codice della navigazione, per rendere omogenea la disciplina per la formazione dell'equipaggio, in particolare in materia di assunzione di cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea con quella relativa all'assunzione di marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, semplificando le relative procedure, riducendo i costi per l'impresa e superando eventuali discriminazioni;

b) modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità».

**3.0.4**

[DONNO, FATTORI, PUGLIA](#)

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

(Cassa integrazione per le imprese della pesca)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo e della pesca)";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le medesime disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

5. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

**3.0.5**

[DONNO, FATTORI](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è

aggiunta la seguente:

"*d-bis*) lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247».

#### Art. 4

##### 4.1

[CANDIANI](#)

*Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «pesca marittima» aggiungere le seguenti: «e all'acquacoltura, in particolar modo per l'innovazione a sostegno della competitività internazionale delle imprese e per interventi volti a migliorare l'impatto ambientale degli impianti e il benessere animale e lo sviluppo tecnologico degli impianti».*

##### 4.2

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 2, lettera b) aggiungere infine le parole: «con priorità alle azioni volte alla definizione di metodi di pesca e di gestione basati sul rendimento massimo sostenibile».*

##### 4.3

[CANDIANI](#)

*Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «meno commercializzate,» aggiungere le seguenti: «e dell'acquacoltura, volti a migliorare la percezione della qualità e della sicurezza alimentare dei prodotti allevati,».*

##### 4.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, alla tutela dell'ecosistema marino e al contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata».*

##### 4.5

[CANDIANI](#)

*Al comma 2 lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché sostenere progetti di acquacoltura integrata volti alla tutela, sviluppo e incremento sostenibile delle risorse ittiche».*

#### Art. 5

##### 5.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5.

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche marine, in attuazione del principio di sostenibilità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituisce, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione della pesca (OGP) a livello di ciascuna sub-area geografica del Mediterraneo (GSA), come istituite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, con le seguenti finalità:

- a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche marine presenti nell'ambito della sub-area geografica di pertinenza;
- b) attivare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa sub-area geografica;
- c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;
- d) monitorare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

5. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

## 5.2

### [CANDIANI](#)

*Al comma 2 dopo le parole: «sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura» aggiungere le seguenti: «e le associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva e ricreativa».*

## 5.3

### [CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e le associazioni nazionali di categoria,» con le seguenti: «e le associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva ricreativa,».*

## 5.4

### [VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4.», comma 2, sostituire le parole: «associazioni nazionali di categoria» con le seguenti: «associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva e ricreativa».*

## 5.5

### [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4.», comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché interventi per il contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;».*

## 5.6

### [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4.», comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e interventi per la tutela dell'ecosistema marino;».*

## 5.7

### [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

(Organismi di Gestione della Pesca)

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità e sussidiarietà, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate, istituisce gli Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna *Geographical Sub Area* (GSA) presente nel Mediterraneo, assicurando la partecipazione degli operatori della pesca interessati, con le seguenti finalità:

a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;

b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;

- c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività dei diversi mestieri di pesca;
- d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione».

Art. 6

6.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 5, aggiungere, infine, le parole: «e le associazioni che hanno lo scopo di promuovere, rappresentare, assistere, tutelare e coordinare gli associati nel settore dell'economia ittica e della pesca».*

Art. 9

9.1

[CASTALDI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) prevedere che alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;».

9.2

[CASTALDI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) prevedere che l'esercizio delle attività di pesca-turismo e ititurismo non è consentito a coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;».

9.3

[CANDIANI](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera b), con la seguente:*

«*b*) ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera *a*) punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli; e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138 con i limiti previsti dall'articolo 140 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni».

9.4

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«*b*) ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera *a*) punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli; e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138 con i limiti previsti dall'articolo 140 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni;».

9.5

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera a) punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa previsti dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli, e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138, con i limiti previsti dall'articolo 140, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni».

## 9.6

[CASTALDI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, prevedendo la presenza a bordo di dotazioni di sicurezza specifiche».*

## Art. 10

### 10.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:*

1) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.»;

2) *al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le parole: «e al comma 1-bis», e sostituire le parole: «euro 250.000» con le parole: «euro 300.000».*

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Agevolazioni fiscali)».*

### 10.0.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#)

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

(Esenzione dalla tassa sulle concessioni governative  
sulla licenza di pesca)

1. La tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 è dovuta nella sola ipotesi del primo rilascio o rinnovo della licenza di pesca.

2. La tassa di cui al comma 1 mantiene la sua validità temporale e non è pertanto dovuto il pagamento di una nuova tassa, in tutte le ipotesi di variazioni tecniche, anche sostanziali, apportate sulla licenza di pesca, anche laddove per dette variazioni si debba procedere al rilascio di un nuovo titolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro;».

### 10.0.2

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#)

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

(Esclusione degli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca dalla tassa di concessione governativa)

1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "83 milioni" e "125 milioni" rispettivamente con le seguenti: "123 milioni" e "225 milioni".».

Art. 11

#### 11.1

[CASTALDI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#)

*Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, ferma restando l'osservanza delle norme generali in materia di igiene e sicurezza dei medesimi prodotti».

#### 11.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Al comma 4, capoverso «lettera g)», sopprimere le parole:* «ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e».

Art. 12

#### 12.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «più rappresentative,» *aggiungere le seguenti:* «un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva,».

#### 12.2

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

*Al comma 1, sostituire, in fine, le parole:* «e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *con le seguenti:* « uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura e un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa.».

#### 12.3

[CANDIANI](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *aggiungere le seguenti:* «e da due esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca sportiva e ricreativa comparativamente più rappresentative».

#### 12.4

[CANDIANI](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *aggiungere le seguenti:* «ed un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa».

#### 12.5

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole:* «ed un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa».

#### 12.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* «, senza diritto di voto».

Art. 13

#### 13.1

[CANDIANI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**13.2**

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**13.3**

[CANDIANI](#)

*Al comma 1, sostituire, le parole: «sei mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».*

**13.4**

[CANDIANI](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato;».

**13.5**

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato;».

**13.6**

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato».

**13.7**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Apportare al comma 2, le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera b), sostituire le parole: «delle licenze» con le parole: «di licenze a carattere oneroso, anche per la pesca marittima.»;

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che i proventi derivanti dalla tassa di concessione siano destinati ad interventi rivolti alla tutela degli ecosistemi acquatici.».

**13.8**

[CANDIANI](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**13.9**

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**13.10**

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**13.11**

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17, del regolamento (CE) n. 1967 del 2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione

utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;».

### 13.12

[CANDIANI](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1967 del 2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva».

### 13.13

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;».

Art. 14

### 14.0.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e per la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

b) prevedere l'inserimento di alcune patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

c) prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008;

d) modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità».

Art. 15

### 15.1

[CANDIANI](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso «20-bis» con il seguente:*

«20-bis. La Commissione consultiva centrale e le Commissioni consultive locali della pesca e dell'acquacoltura continuano a svolgere le funzioni di cui agli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.»

*Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «Commissione consultiva centrale della pesca marittima» con le seguenti: «Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive locali*

della pesca».

## 15.2

### [CANDIANI](#)

*Al comma 1, capoverso «20-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «Commissione consultiva centrale» aggiungere le seguenti: «e le Commissioni consultive locali»;*

b) *sostituire la parola: «svolge» con: «svolgono»;*

c) *sostituire le parole: «all'articolo 3» con le seguenti: «agli articoli 3 e 10».*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Commissione consultiva centrale» aggiungere le seguenti: «e delle Commissioni consultive locali».*

## 15.3

### [DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

"1-bis. Le associazioni consociate, ai fini della rappresentanza nella Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nominano un unico rappresentante della organizzazione consociata.";

b) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

"4. I commissari, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, restano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato."».

Art. 16

## 16.1

### [DONNO, FATTORI](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 80 per cento, alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca».

## 16.2

### [LAI, ALBANO, ANGIONI, CALEO, CUCCA, URAS, VACCARI](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «ogni eventuale incremento annuo» fino alla fine del comma con le seguenti: «è aggiunta alle categorie previste dalla normativa vigente (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata "Palangaro artigianale". Ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), per una quota complessiva pari a non meno del 65 per cento alla categoria "Palangaro artigianale", e fino ad un massimo del 5 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «un contingente specifico» fino alla fine del comma con le seguenti: «riservando il contingente specifico alla categoria "Palangaro Artigianale" e un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR). Al fine dell'inserimento nel decreto di suddivisione quote delle imbarcazioni beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, stabilisce le modalità di suddivisione del *plafond* della categoria "Palangaro Artigianale" in singoli permessi e le loro quote individuali,*

anche tenendo conto delle regioni prive dei permessi di pesca».

### 16.3

[GASPARRI](#), [SCOMA](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «40 per cento» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, il restante 30 per cento è assegnato alle imprese di piccola pesca che esercitano l'attività all'interno delle aree marine protette per il tramite degli enti gestori di competenza.»*

### 16.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva».*

### 16.5

[GASPARRI](#), [SCOMA](#)

*Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «In attuazione di quanto previsto dal comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'*International Commission for the conservation of the atlantic tuna* (ICCAT), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto di natura non regolamentare, a ripartire tra i vari enti gestori delle aree marine protette la quota di cattura di tonno rosso assegnata (UNCL AMP), le quali con proprio provvedimento, assegnano quota parte alle imprese della piccola pesca al fine del monitoraggio degli *stock* ittici sotteso all'istituzione delle aree protette. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'individuare le AAMMPP dovrà tenere in considerazione la grandezza totale dell'area protetta, quella della zona A, le zone di mare interessate al passaggio dei tonni, i programmi di ricerca attuati dagli enti gestori per il monitoraggio delle AAMMPP».*

### 16.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Il decreto di cui al comma 2 rispetta il principio comunitario della stabilità relativa, tenendo altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità sociale ed ambientale in base alle medesime raccomandazioni ICCAT.»

Art. 17

### 17.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) pescare o detenere o trasbordare o sbarcare o trasportare o commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;"».

### 17.2

[DONNO](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000";

*b*) al comma 2, la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

### 17.3

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto."»;

b) *al comma 2, la lettera c) è sostituita con la seguente:*

«c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 24.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro.

5-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 5 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 18.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro;

b) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro."»;

c) *al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 5-bis, 8, 9, 10, lettera a), e 11,"»

## 17.4

### CANDIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo un margine di

tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

b) al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o accessoria" aggiungere le seguenti "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

d) al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

e) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato"».

#### 17.5

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: ", sbarcare e" sono sostituite dalla seguente: "o";

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) trasportare o commercializzare o somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente";

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 4, sono soppresse le parole: "trasportarne e"».

#### 17.6

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto"».

#### 17.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «aumentate di un terzo» con la seguente: «raddoppiate».*

#### 17.8

[DONNO](#), [FATTORI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) al comma 2, la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

#### 17.9

[DONNO](#), [FATTORI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) al comma 3, la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

#### 17.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso comma «3-bis.» sostituire le parole: «da 500 euro a 2.000 euro» con le seguenti: «da 1.000 euro a 4.000 euro».*

#### **17.11**

**[DONNO, FATTORI](#)**

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: "750" è sostituita dalla seguente: "500"; la parola: "4.500" è sostituita dalla seguente: "2.500"».*

#### **17.12**

**[DONNO, FATTORI, PUGLIA](#)**

*A comma 2, la lettera c), è sostituita con la seguente:*

*«c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:*

*"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 24.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:*

*a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;*

*b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;*

*c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;*

*d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;*

*e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;*

*f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro.*

*5-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 5 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 18.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*), da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:*

*a) fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro;*

*b) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;*

*c) oltre 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro».*

*Conseguentemente, al comma 3, alla lettera a), premettere lo seguente:*

*«0a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 5-bis, 8, 9, 10, lettera a), e 11,"».*

#### **17.13**

**[DONNO, FATTORI, PUGLIA](#)**

*Al comma 2, lettera c), sostituire il capoverso «5.» con il seguente:*

*«5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:*

*a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;*

*b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;*

*c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000*

euro e 7.500 euro;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro».

#### 17.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Al comma 2, lettera c), capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) alla lettera a), sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «200 euro»;
- 2) alla lettera b), sostituire le parole: «250 euro» con le seguenti: «500 euro»;
- 3) alla lettera c), sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «4.000 euro»;
- 4) alla lettera d), sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro»;
- 5) alla lettera e), sostituire le parole: «12.500 euro» con le seguenti: «25.000 euro».

#### 17.15

[DONNO](#), [FATTORI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) al comma 8 la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "1.000" e la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

#### 17.16

[DONNO](#), [FATTORI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) al comma 9 la parola: "4.000" è sostituita dalla seguente: "2.000" e la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

#### 17.17

[DONNO](#), [FATTORI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a) la parola: "3.000" è sostituita dalla seguente: "2.500";
- 2) alla lettera b) la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "2.500" e la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000";
- 3) alla lettera c) la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

#### 17.18

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«f-bis) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le parole: "a meno che non abbia dimostrato, attraverso il proprio sistema di controllo e *governance* interno, di essere estraneo ai fatti e di non averne tratto utilità"».

#### 17.19

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#)

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo la parola: "solido" sono aggiunte le seguenti: "e sempre se ne abbia tratto utilità"».

#### 17.20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo è destinato esclusivamente alla difesa dell'ambiente marino. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i criteri di applicazione del presente comma"».

#### 17.21

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis. ? (Pesatura) ? 1. Ai fini del presente decreto legislativo per pesatura deve intendersi l'atto irripetibile registrato dalle autorità competenti con mezzi da questi approvati, sia in fase di controllo che in fase di registrazione regolare con idonee bilance di cui sia garantita la manutenzione e taratura, al momento dello sbarco presso il primo centro di vendita all'asta"».

#### 17.0.1

[CANDIANI](#)

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia  
di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

1. Al fine di rendere maggiormente efficaci le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 28 luglio 2016 n. 154 in materia di "contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia, adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un tavolo presso il Ministero dell'interno per definire le modalità per una massiva, coordinata e omogenea azione sia preventiva che repressiva, prevedendo nodi locali di una rete che coinvolga tutti i soggetti competenti per materia;

b) prevedere un sistema che garantisca la tempestiva e integrale repressione delle condotte criminose, soprattutto per quelle condotte riferibili ad organizzazioni strutturate;

c) prevedere un sistema che sia in grado di coordinare gli interventi su tutto il territorio nazionale in stretta collaborazione con le Regioni e le Province, predisponendo linee guida sul contrasto al bracconaggio;

d) prevedere forme di intensificazione della collaborazione e valorizzazione delle guardie volontarie sul territorio, le quali interagiscono con le Forze di Polizia come supporto all'attività di presidio e vigilanza, segnalando illeciti e reati;

e) prevedere l'istituzione di divieti temporanei di pesca, nelle aree maggiormente sensibili, e di uso di reti a calata e salpamento;

f) prevedere l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne, quale strumento di raccordo e monitoraggio, finalizzato al contrasto della pesca illegale nelle acque interne italiane.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

*Conseguentemente al Titolo aggiungere le seguenti parole: «Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne».*

#### 17.0.2

[CANDIANI](#)

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

(Modificazioni alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,

nonché sanzioni in materia di pesca illegale)

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera f) dopo le parole: "pesca professionale" aggiungere le seguenti: "oltre l'orario consentito nonché";

b) al comma 4 sostituire le parole: "o con l'ammenda" con le seguenti: "e con l'ammenda";

c) al comma 5, dopo le parole: "costituisca reato" aggiungere le seguenti: "e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente";

d) al comma 5 sostituire le parole: "da 1.000 a 6.000 euro" con le seguenti: "da 2.000 a 12.000 euro" e sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "sei mesi";

e) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa".

f) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "anche se" aggiungere le seguenti: "di terzi e anche se non";

g) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati" con le seguenti: "sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa";

h) al comma 10 aggiungere il seguente periodo: "Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4"».

#### **17.0.3**

[DONNO, FATTORI, CASTALDI](#)

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 17-bis.**

1. Al fine di facilitare la raccolta dei rifiuti marini, nell'ambito del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce criteri quali-quantitativi uniformi per la corretta assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti dall'attività della pesca quali reti, corde, cavi d'acciaio, retini per mitili e altro, nonché dei rifiuti pescati accidentalmente».

#### **17.0.4**

[DONNO, FATTORI, CASTALDI](#)

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 17-bis.**

1. Le licenze per l'attività di pesca sperimentale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle rilasciate successivamente a tale data, sono pubblicate sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di agevolare il monitoraggio della quantità e della tipologia delle deroghe concesse e in relazione a quali progetti specifici.

2. Sullo stesso sito sono pubblicate le licenze di cui al comma 1 che, a conclusione dell'attività di sperimentazione, acquisiscono validità professionale».

# 1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 280 (pom.) del 31/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017  
280ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE ([n. 456](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre.

La relatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice [DONNO](#) (M5S) illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato).

Il senatore [RUTA](#) (PD) chiede chiarimenti in ordine all'inciso richiamato nello schema della senatrice

Donno quanto al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, che ha segnalato la necessità di attuare la legge di delegazione europea 2015 sulla menzione nell'etichettatura dello stabilimento di produzione dei prodotti agroalimentari.

Il senatore [CANDIANI](#) (LN-Aut) si associa alle considerazioni del senatore Ruta richiamando a sua volta l'esigenza di dare piena attuazione alle deleghe contenute nelle leggi europee.

La relatrice [PIGNEDOLI](#) (PD) ricorda che è già stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 145, che reca proprio la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione.

Riformula in ogni caso il proprio schema di parere in nuovo testo (pubblicato in allegato) inserendo nelle premesse un richiamo a tale circostanza.

Il senatore [RUTA](#) (PD) prende atto positivamente dei chiarimenti forniti.

Il vice ministro OLIVERO conferma che sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre scorso è stato pubblicato il decreto legislativo testé citato.

Valuta quindi positivamente lo schema di parere da ultimo riformulato dalla relatrice. Il parere è contrario invece sullo schema della senatrice Donno.

Il presidente [FORMIGONI](#) previa verifica del numero legale per deliberare, pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni da ultimo riformulato dalla relatrice.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere contrario presentato dalla senatrice Donno.

*IN SEDE REFERENTE*

***(2914) Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, approvato dalla Camera dei deputati***

***(1114) STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura***

***(1903) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi***

***(2243) Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare***

***(2738) Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo***

**- e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che, in attesa dell'espressione del parere della Commissione giustizia su testo ed emendamenti, si procede all'esame degli ordini del giorno.

Ricorda che gli stessi erano stati illustrati nelle scorse sedute.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) invita a una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/2914/1/9.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

Il presidente [FORMIGONI](#) (*AP-CpE-NCD*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2 (pubblicato in allegato), accedendo alla richiesta del relatore Dalla Tor.

L'ordine del giorno n. G/2914/1/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

I senatori [RUTA](#) (*PD*) e [STEFANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*) con il consenso della senatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) prima firmataria aggiungono la firma all'ordine del giorno G/2914/2/9.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) invita a una riformulazione di tale ordine del giorno.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

La senatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/2914/2/9 in un testo 2 (pubblicato in allegato), accedendo alla richiesta del relatore Dalla Tor.

L'ordine del giorno n. G/2914/2/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del Governo.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) invita a una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/2914/3/9.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

La senatrice [DONNO](#) (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/2914/3/9 in un testo 2 (pubblicato in allegato), accedendo alla richiesta del relatore Dalla Tor.

L'ordine del giorno n. G/2914/3/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il senatore [CASSINELLI](#) (*FI-PdL XVII*) con il consenso del senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*) unico firmatario aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2914/4/9.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) esprime parere contrario su tale ordine del giorno.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

Il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

Presente il numero legale per deliberare, posto ai voti, è respinto l'ordine del giorno G/2914/4/9.

La senatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) aggiunge la firma e ritira l'ordine del giorno n. G/2914/5/9.

Il senatore [CASSINELLI](#) (*FI-PdL XVII*) con il consenso della senatrice [BERTUZZI](#) (*PD*) firmataria dell'ordine del giorno G/2914/6/9 aggiunge la propria firma allo stesso.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) esprime parere favorevole su tale ordine del giorno.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2914/6/9.

Il senatore [CASSINELLI](#) (*FI-PdL XVII*) con il consenso del senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*) unico firmatario aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2914/7/9.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) esprime parere contrario su tale ordine del giorno.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

Il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*) insiste per la votazione.

Posto ai voti l'ordine del giorno G/2914/7/9 è respinto.

I senatori [STEFANO](#) (*Misto-MovPugliaPiù*), [CASSINELLI](#) (*FI-PdL XVII*) e Daniela [DONNO](#) (*M5S*) con il consenso della senatrice [BERTUZZI](#) (*PD*), prima firmataria, aggiungono la firma all'ordine del giorno G/2914/8/9.

Su richiesta della relatrice [SAGGESE](#) (*PD*) la Commissione conviene quindi di accantonare l'ordine del giorno G/2914/8/9.

Il relatore [DALLA TOR](#) (*AP-CpE-NCD*) invita a una riformulazione dell'ordine del giorno G/2914/9/9.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

Il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*) riformula l'ordine del giorno G/2914/9/9 in un testo 2 (pubblicato in allegato), accedendo alla richiesta del relatore Dalla Tor.

L'ordine del giorno n. G/2914/9/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

La senatrice [ALBANO](#) (*PD*) ritira l'ordine del giorno a sua firma G/2914/10/9.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che l'esame dell'ordine del giorno G/2914/8/9 accantonato dalla Commissione e degli emendamenti riprenderà successivamente al termine della sessione di bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 456**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita a determinare, ove possibile, l'entità delle sanzioni tenendo anche conto dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni sanzionate, fermi restando i limi della delega;  
si invita a prevedere che il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto sia effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, e che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiscono su tale capitolo dell'entrata del bilancio statale siano riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 456**

La Commissione, in sede d'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (AS 2308);

considerato che:

la promozione del diritto all'informazione dei consumatori e la tutela dei loro interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti, appaiono obiettivi prioritari in particolare per la loro applicazione alle filiere

e ai prodotti agroalimentari;

rispetto all'esecuzione dei tradizionali obblighi di informazione necessari per assicurare una corretta e trasparente negoziazione, nel campo dei prodotti alimentari vi sono da ravvisare alcune importanti specificità. Il consumatore di alimenti è diventato destinatario di ulteriori regole di protezione rispetto alle tutele tradizionalmente offerte nei confronti del contraente debole proprio in ragione del fatto che esistono delle caratteristiche che contraddistinguono il mercato degli alimenti, rispetto a quello di altri prodotti;

le informazioni che devono essere offerte nell'ambito dei prodotti alimentari non si riferiscono solamente alla natura e alla qualità della merce, al luogo di provenienza e al corrispettivo previsto, ma ricomprendono ulteriori requisiti di sicurezza che l'alimento deve necessariamente avere per potere essere immesso sul mercato;

l'esigenza di garantire la circolazione di alimenti sicuri e sani all'interno del mercato europeo è aumentata negli ultimi anni a seguito di numerosi episodi di contaminazione alimentare che hanno reso indispensabile il potenziamento dei controlli da parte delle autorità dei singoli Stati membri;

di fronte agli scandali alimentari, però, non sempre si è verificata una piena corrispondenza tra obiettivi prefissati per contrastare le situazioni emergenziali e il raggiungimento dei risultati auspicati; per tale ragione occorrono interventi normativi rivolti prevalentemente al potenziamento dei fattori di prevenzione dei rischi, favorendo l'adozione di misure volte a far sì che i dati relativi all'origine della produzione ovvero all'importazione delle materie prime, del prodotto intermedio o del prodotto finito, siano accessibili e resi pubblici;

poiché una conoscenza di tutti gli elementi che intervengono nella filiera e nel processo produttivo consente al consumatore di effettuare scelte consapevoli, per i prodotti agroalimentari, dell'allevamento e della pesca appare necessario:

- prevedere un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, tutte le fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti stabilendo l'obbligo per le imprese dei settori agricolo, alimentare, dell'allevamento e della pesca di assicurare la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione e dell'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione;
- prevedere l'istituzione di una specifica piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca, nella quale sia registrato e reso consultabile a ciascun consumatore, anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità sopra citato;
- prevedere altresì l'obbligo per i prodotti alimentari trasformati, dell'indicazione in etichetta dei luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti;
- predisporre una chiara disciplina per l'impiego della denominazione «*Made in Italy*» prevedendo che essa possa essere attribuita solo a prodotti finiti, le cui materie prime sono prodotte all'interno del territorio italiano e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano;
- introdurre il divieto di commercializzazione dei prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana;
- il rafforzamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, quale autorità deputata all'effettuazione dei controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «*Made in Italy*», con la possibilità di avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle Forze di polizia;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in titolo:

- reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, abroga le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 1992 (recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) divenute inapplicabili in quanto materia armonizzata e adegua le disposizioni non armonizzate dello stesso decreto;
- dà attuazione alla delega fornita dall'articolo 5 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), volta a consentire l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, costituita dal regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, e dalla direttiva 2011/91/UE;

valutato che:

come evidenziato anche dalla Commissione 14a, l'attuazione della citata delega è parziale in quanto ci si limita alla previsione di sanzioni amministrative per la normativa sopra richiamata, in ossequio al criterio di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), della legge di delegazione europea 2015 ma non è stata invece data attuazione al criterio di cui alla lettera *a*), volto a "prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento";

valutato inoltre che:

se le sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto in esame, per le violazioni della normativa, sono fissate tra un minimo di 500 e un massimo di 40.000 euro, così rispettando il principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 234/2012 (che consente la fissazione di sanzioni amministrative, tra un minimo di 150 e un massimo di 150.000 euro, per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli "costituzionalmente protetti", a cui presidio è prevista la sanzione penale) non è stato invece ritenuto necessario "per assicurare l'osservanza delle disposizioni" ? come facoltativamente previsto dalla citata lettera *d*) ? prevedere le sanzioni amministrative accessorie costituite dalla sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, dalla privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti dai provvedimenti dell'amministrazione;

esprime parere contrario.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 456**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

richiamato positivamente il già emanato decreto legislativo n. 145 del 15 settembre 2017, recante "Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 ? Legge di delegazione europea 2015" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita a determinare, ove possibile, l'entità delle sanzioni tenendo anche conto dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni sanzionate, fermi restando i limi della delega;  
si invita a prevedere che il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto sia effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, e che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti su tale capitolo dell'entrata del bilancio statale siano riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo.

## ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2914](#)

### **G/2914/1/9 (testo 2)**

[FORMIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il settore ittico impiega un consistente numero di persone, ivi inclusi i lavoratori marittimi ma anche i dipendenti amministrativi del settore della pesca, direttamente interessati dall'andamento economico del comparto ittico e dall'assetto dello stesso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di individuare nella fase attuativa del disegno di legge e attraverso ulteriori strumenti normativi e amministrativi idonee forme di tutela, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche per i dipendenti amministrativi del settore della pesca.

### **G/2914/1/9**

[FORMIGONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il settore ittico impiega un consistente numero di persone, ivi inclusi i lavoratori marittimi ma anche i dipendenti amministrativi del settore della pesca, direttamente interessati dall'andamento economico del comparto ittico e dall'assetto dello stesso,

impegna il Governo:

a individuare nella fase attuativa del disegno di legge e attraverso ulteriori strumenti normativi e amministrativi idonee forme di tutela anche per i dipendenti amministrativi del settore della pesca.

### **G/2914/2/9 (testo 2)**

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [CANTINI](#), [EASIOLO](#), [RUTA](#), [STEFANO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il disegno di legge in esame rappresenta un passo importante per la regolazione del settore ittico, che nel 2015 contava oltre 25.000 addetti, anche in materia di politiche sociali nel settore della pesca;

sono tuttavia rimaste non trattate nel testo all'esame alcune rilevanti questioni per i lavoratori del settore, quali ad esempio l'armonizzazione della normativa relativa alla tutela della sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, l'inserimento del lavoro del pescatore tra le attività ricomprese nella normativa sui lavori usuranti, il riconoscimento in norma di legge delle malattie professionali dei lavoratori della pesca,

impegna il Governo:

ad affrontare i nodi strutturali relativi alla normativa riguardante il personale dipendente imbarcato in navi adibite alla pesca, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, con particolare riferimento ad alcune rilevanti questioni, quali l'armonizzazione della normativa relativa alla tutela della sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, il possibile inserimento del lavoro del pescatore tra le attività ricomprese nella normativa sui lavori usuranti, il riconoscimento in norma di legge delle malattie professionali dei lavoratori della pesca.

**G/2914/2/9**

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [CANTINI](#), [EASIOLO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

il disegno di legge in esame rappresenta un passo importante per la regolazione del settore ittico, che nel 2015 contava oltre 25.000 addetti, anche in materia di politiche sociali nel settore della pesca;

sono tuttavia rimaste non trattate nel testo all'esame alcune rilevanti questioni per i lavoratori del settore, quali ad esempio l'armonizzazione della normativa relativa alla tutela della sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, l'inserimento del lavoro del pescatore tra le attività ricomprese nella normativa sui lavori usuranti, il riconoscimento in norma di legge delle malattie professionali dei lavoratori della pesca,

impegna il Governo:

ad affrontare i nodi strutturali relativi alla normativa riguardante il personale dipendente imbarcato in navi adibite alla pesca, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca con particolare riferimento a:

*a)* l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67;

*b)* l'inserimento di alcune patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

*c)* l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008.

**G/2914/3/9 (testo 2)**

[DONNO](#), [FATTORI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di

politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale;

considerato che:

in Italia, i lavoratori addetti al settore della pesca professionale sono tra i più esposti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;

tali lavoratori sono esposti ad agenti atmosferici di elevata intensità, molte volte costretti a lavorare con avverse condizioni meteorologiche oppure in presenza di forti radiazioni solari;

mansioni molto faticose sono in particolare quelle svolte nella pesca d'altura, la quale comporta imbarchi di 15-25 giorni con un lavoro di fatto a ciclo continuo il quale, svolto anche durante gli imbarchi e senza turni di lavoro prefissati, altera la corretta alternanza dei ritmi sonno-veglia;

molti lavoratori addetti al settore della pesca professionale vivono in una sostanziale condizione di *stress* lavoro correlato e sul lungo termine, possono essere soggetti a gravi patologie del sistema cardiovascolare, tali da indurre importanti riduzioni nella capacità lavorativa;

tuttavia tali lavoratori non figurano nell'elenco dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e per tale motivo non possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di porre in essere interventi finalizzati ad includere tra le categorie che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato anche gli addetti del settore della pesca professionale.

**G/2914/3/9**

[DONNO, FATTORI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale;

considerato che:

in Italia, i lavoratori addetti al settore della pesca professionale sono tra i più esposti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;

tali lavoratori sono esposti ad agenti atmosferici di elevata intensità, molte volte costretti a lavorare con avverse condizioni meteorologiche oppure in presenza di forti radiazioni solari;

mansioni molto faticose sono in particolare quelle svolte nella pesca d'altura, la quale comporta imbarchi di 15-25 giorni con un lavoro di fatto a ciclo continuo il quale, svolto anche durante gli imbarchi e senza turni di lavoro prefissati, altera la corretta alternanza dei ritmi sonno-veglia;

molti lavoratori addetti al settore della pesca professionale vivono in una sostanziale condizione di *stress* lavoro correlato e sul lungo termine, possono essere soggetti a gravi patologie del sistema cardiovascolare, tali da indurre importanti riduzioni nella capacità lavorativa;

tuttavia tali lavoratori non figurano nell'elenco dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e per tale motivo non possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato,

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere legislativo al fine di includere tra le categorie che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato anche gli addetti del settore della pesca professionale.

**G/2914/4/9**

[CANDIANI](#), [CASSINELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

L'articolo 12 modifica la legge n. 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette;

l'articolo prevede che facciano parte delle stesse commissioni anche tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura;

nonostante, ad avviso dei presentatori, la pesca sportiva non debba essere inserita in questo provvedimento ma debba essere oggetto di un autonomo intervento legislativo, e ai fini di gestire e sostenere efficacemente la potenzialità socio-economica della pesca sportiva e posizionarla su un piano di pari dignità con la pesca professionale, si ritiene indispensabile e legittima la presenza di rappresentanti delle maggiori Associazioni Nazionali della pesca ricreativa e sportiva nelle Commissioni di riserva delle AMP, tenuto conto che anche questa attività di pesca viene praticata nelle AMP italiane e disciplinata dai regolamenti delle stesse;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, prevedendo l'inserimento nella commissione di riserva anche di due esperti locali designati dalle associazioni di pesca sportiva e ricreativa comparativamente più rappresentative, al pari di quelli delle associazioni nazionali della pesca professionale.

**G/2914/5/9**

[MARCUCCI](#), [BERTUZZI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

il 21 settembre 2017 la Camera dei deputati ha votato la proposta di legge denominata «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale», che nella sua versione originale prevedeva l'istituzione di una licenza onerosa a carico dei pescatori sportivi;

tale iniziale previsione è stata modificata in sede referente dalla Commissione agricoltura della Camera, anche grazie all'intervento del mondo della pesca sportiva e della maggioranza delle associazioni dei pescatori sportivi;

l'articolo 13 del disegno di legge in esame reca delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva, che prevede tra l'altro la realizzazione di un «sistema di rilascio delle licenze che tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimensioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e il quantitativo del pesce pescato»;

considerato che:

il pescatore sportivo è colui che per diletto, e di conseguenza senza fini di commercializzazione del pescato, esercita per l'appunto l'attività di pesca a fini ricreativi ? sportivi o, più semplicemente, per svago e diletto; la sua attività non prevede e non consente, ad oggi, la messa in commercio del pesce catturato; inoltre, si differenzia dall'operatore professionale anche in virtù delle attrezzature impiegate: canna, mulinello e amo, o anche semplice lenza a mano, purché sempre armata di amo; è escluso da parte del pescatore sportivo l'impiego di reti ? ad eccezione delle cosiddette «bilance», strumenti di

cattura regolamentati regionalmente in maniera specifica, con precise limitazioni in termini di dimensioni delle maglie e di lunghezza dell'attrezzo medesimo;

per tali motivi, non essendo l'attività di pesca sportiva finalizzata alla vendita e/o al commercio del pescato, fin dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che ad oggi regola la pesca sportiva, non sono mai stati previsti oneri o licenze a carico dei pescatori sportivi;

considerato altresì che:

sulla base dei dati elaborati dal Centro studi della FIPO, le conseguenze socio-economiche per il pubblico degli appassionati di pesca, per il mondo produttivo e per l'erario dell'introduzione di una licenza «onerosa» sarebbero gravi; infatti, si avrebbe in primo luogo un rilevante danno economico per le aziende italiane specializzate nella produzione di attrezzature ed accessori per la pesca sportiva, in particolare marina; ma tale danno si ritorcerebbe in un danno erariale, a causa dei minori introiti Iva e delle minori accise versate a seguito del contrarsi dei consumi per una riduzione delle uscite di pesca e degli acquisti di materiali derivanti da una nuova tassazione, che non sarebbe in alcun modo compensato dalle entrate derivanti da una eventuale licenza onerosa,

impegna il Governo:

a garantire, in sede di attuazione della delega contenuta all'articolo 13 del disegno di legge in esame, che laddove fosse realizzato un sistema di rilascio delle licenze per la pesca sportiva in mare, esso non comporti oneri a carico dei pescatori sportivi.

**G/2914/6/9**

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#), [BERTUZZI](#), [ALBANO](#), [CASSINELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

la pesca dilettantistica in mare, nelle sue articolazioni di pesca sportiva e pesca ricreativa rappresenta il complesso degli appassionati praticanti tali attività a scopo non commerciale;

in Italia vi sono centinaia di migliaia di appassionati che praticano la pesca sportiva e ricreativa: il numero dei pescatori dilettanti italiani in mare è stimato oggi in circa 1 milione di unità (Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Censimento 2010);

i pescatori dilettanti non effettuano prelievo di pesca a scopo di vendita, né intaccano in maniera sensibile le risorse ittiche, anche in considerazione dei mezzi e delle tecniche da loro adoperati;

considerato che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame reca delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva in mare, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare la normativa in materia di pesca marittima per includere la pesca sportiva tra le attività di valorizzazione della risorsa ittica anche nell'ambito dei distretti di pesca ? il cui riordino è previsto all'articolo 5 del disegno di legge;

b) prevedere un sistema di rilascio delle licenze sulla base di alcuni elementi specifici (tipo di pesca praticato, tipologia e dimensioni delle imbarcazioni utilizzate), anche ai fini di un censimento relativo al numero dei pescatori sportivi e alla quantità di pesce pescato;

c) adeguare alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, che ad oggi regola la pesca sportiva in Italia;

d) il riassetto delle disposizioni vigenti in materia ai fini della semplificazione e dell'aggiornamento normativo;

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e d'intesa

con la Conferenza Stato-Regioni;

rilevato che:

per procedere alla revisione della normativa in materia di pesca sportiva e ricreativa sembra necessario coinvolgere, in sede di elaborazione del decreto, le associazioni più rappresentative del settore, che possono in una appropriata sede istituzionale sostenere le esigenze dei soggetti coinvolti contribuendo all'adeguamento, semplificazione e aggiornamento della normativa dove necessario, sostenendo al contempo la liceità e permanenza delle disposizioni, ad esempio quelle relative agli attrezzi consentiti dagli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica del 1968, nella normativa italiana, poiché già perfettamente coerenti con le norme comunitarie e in particolare con l'articolo 17 del regolamento comunitario 1967/2006,

impegna il Governo:

a procedere alla istituzione di un Tavolo tecnico di confronto con le associazioni più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa al fine di condividere i principi attuativi per l'elaborazione del decreto legislativo di riordino della normativa in materia di pesca sportiva.

**G/2914/7/9**

[CANDIANI](#), [CASSINELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

l'articolo 13 del testo all'esame reca una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva;

lo strumento del decreto legislativo non si ritiene sia idoneo a normare un settore come quello della pesca sportiva e ricreativa che riguarda più di un milione di appassionati e produce un volano considerevole per l'economia nazionale creando un indotto che si aggira intorno ai 400 milioni di euro;

un riordino delle norme in materia di pesca sportiva potrebbe essere maggiormente effettuato con una futura e specifica legge ordinaria interfacciandosi soprattutto con le associazioni rappresentative della pesca sportiva e ricreativa;

mantenere l'articolo 13 e la legge delega ivi contenuta vorrebbe dire continuare a considerare la pesca ricreativa e sportiva come subordinata alla pesca professionale;

inoltre, mantenere questo unico articolo riguardante la pesca sportiva e ricreativa non è coerente con il resto del testo che nasce principalmente per sostenere le attività della pesca marittima professionale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, dirette a rivedere l'opportunità di mantenere nel testo le disposizioni sulla pesca sportiva ovvero di garantire ad essa una organica disciplina della materia tramite un intervento normativo autonomo.

**G/2914/8/9**

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [CANTINI](#), [EASIOLO](#), [VALDINOSI](#), [STEFANO](#),  
[CASSINELLI](#), [DONNO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame, approvato dalla Camera in prima lettura, reca norme relative alla ripartizione delle quote di tonno rosso destinate all'Italia; in particolare, si prevede che ogni eventuale incremento annuo delle quote sia ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca di tipo circuizione (PS), palangaro (LL), e

tonnara fissa (TRAP) e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria;

il testo giunto all'esame dell'Aula della Camera, per come elaborato dalla Commissione Agricoltura prima delle modifiche apportate in Aula, prevedeva invece che l'eventuale incremento annuo fosse destinato per una quota complessiva massima del 20 per cento tra i sistemi di pesca citati e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria; tale formulazione veniva incontro alle esigenze della piccola pesca, che resta in ogni caso esclusa dal sistema generale di ripartizione delle quote, e che rappresenta un settore fortemente in crisi e in attesa dell'introduzione di quote anche per la pesca del pesce spada,

impegna il Governo:

in sede di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso a destinare alla pesca accidentale o accessoria la quota massima prevista per legge e in ogni caso, in successivi atti, a rispettare il principio di una più equa distribuzione delle quote incrementali.

**G/2914/9/9 (testo 2)**

[CANDIANI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 prevede disposizioni in materia di contrasti al bracconaggio ittico nelle acque interne;

il fenomeno del bracconaggio, nonostante gli interventi normativi di contrasto sia nazionali che regionali continua ad affliggere diverse aree del Paese con connotazioni e dimensioni sempre più preoccupanti;

particolarmente colpito da questo fenomeno è il delta del Po dove esistono delle infiltrazioni di associazioni criminali, costituite da soggetti spesso armati e quindi molto pericolosi, che utilizzano attrezzi illegali e pratiche invasive con grave danno all'ecosistema;

il commercio e la vendita di fauna ittica pescata illegalmente avviene in totale assenza di qualsiasi controllo igienico-sanitario e con modalità di trasporto illegale all'estero del prodotto della pesca;

esiste, inoltre, il problema della pesca clandestina di pesce non idoneo all'alimentazione umana, lavorato e posto in commercio fraudolentemente come pesce d'allevamento;

è necessario procedere ad un rafforzamento e maggiore coordinamento delle politiche di contrasto del fenomeno in oggetto anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne,

impegna il Governo:

a valutare l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio nelle acque interne, con l'obiettivo di essere un organismo di prevenzione, vigilanza e controllo, nonché uno strumento di raccordo e monitoraggio che operi con il coinvolgimento di tutte le istituzioni e le associazioni che si occupano della pesca nelle acque interne al fine di contrastare la pesca illegale.

**G/2914/9/9**

[CANDIANI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 prevede disposizioni in materia di contrasti al bracconaggio ittico nelle acque interne;

il fenomeno del bracconaggio, nonostante gli interventi normativi di contrasto sia nazionali che

regionali continua ad affliggere diverse aree del Paese con connotazioni e dimensioni sempre più preoccupanti;

particolarmente colpito da questo fenomeno è il delta del Po dove esistono delle infiltrazioni di associazioni criminali, costituite da soggetti spesso armati e quindi molto pericolosi, che utilizzano attrezzi illegali e pratiche invasive con grave danno all'ecosistema;

il commercio e la vendita di fauna ittica pescata illegalmente avviene in totale assenza di qualsiasi controllo igienico-sanitario e con modalità di trasporto illegale all'estero del prodotto della pesca;

esiste, inoltre, il problema della pesca clandestina di pesce non idoneo all'alimentazione umana, lavorato e posto in commercio fraudolentemente come pesce d'allevamento;

è necessario procedere ad un rafforzamento e maggiore coordinamento delle politiche di contrasto del fenomeno in oggetto anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne,

impegna il Governo:

ad istituire un Osservatorio nazionale sul bracconaggio nelle acque interne, con l'obiettivo di essere un organismo di prevenzione, vigilanza e controllo, nonché uno strumento di raccordo e monitoraggio che operi con il coinvolgimento di tutte le istituzioni e le associazioni che si occupano della pesca nelle acque interne al fine di contrastare la pesca illegale.

**G/2914/10/9**

[LAI](#), [ALBANO](#), [ANGIONI](#), [CALEO](#), [CUCCA](#), [URAS](#), [VACCARI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

considerato che:

per la pesca al tonno rosso, l'Unione Europea ha autorizzato l'Italia ad un raddoppio della quantità autorizzata di pesca, passando da circa 2000 tonnellate nel 2014 alle quasi 3800 nel 2017;

il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha attribuito questo aumento alle 14 barche autorizzate di pesca alla circuizione e alle 42 barche autorizzate alla pesca a palangaro, senza aprire ad altre richieste di licenza;

visto lo stato del tonno rosso nel Mediterraneo, è prevedibile un ulteriore aumento delle quantità autorizzate di pesca nel triennio 2018-2020;

una quota di aumento nel periodo 2018-2020 è stata già attribuita alle tonnare fisse prive di quota presenti nell'elenco C) del regolamento;

alle tonnare è attribuita una quota complessiva di pesca e non una quota distinta per ogni tonnara come prevedono le norme europee al fine di garantire l'equilibrio di bilancio;

l'assenza di barche autorizzate alla pesca del tonno rosso in alcune regioni sta generando un'eccessiva presenza di tonno rosso nelle aree portuali e preportuali, e uno squilibrio ambientale e con le altre specie marine;

negli anni scorsi, gli altri Paesi europei hanno aperto a nuove licenze di pesca, sino a raddoppiare quelle autorizzate nel 2014,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che si preveda che una quota percentuale del 20 per cento dell'aumento nel triennio 2018-2020 sia destinato a nuove licenze di pesca per quelle regioni che, dotate di una flotta adeguata, abbiano fatta richiesta negli ultimi 5 anni, da destinare ad una nuova categoria temporanea denominata «palangaro artigianale»;

conseguentemente, a valutare l'opportunità che l'attribuzione delle nuove licenze avvenga in accordo con le singole Regioni e che alla fine del triennio le nuove licenze così attribuite siano inserite nella quota palangari;

nel nuovo decreto relativo al triennio 2018-2020, le quote di pesca mediante tonnara fissa siano

distinte per singola tonnara, al fine di garantire il principio dell'equilibrio economico finanziario.

## 1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 285 (pom.) del 06/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MERCLEDÌ 6 DICEMBRE 2017  
285ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[FORMIGONI](#)

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2914) Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1114) STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura**

**(1903) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi**

**(2243) Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare**

**(2738) Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo**

**- e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 ottobre.

Il presidente [FORMIGONI](#) informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate su testo ed emendamenti. La Commissione bilancio ha reso parere non ostativo sul testo e contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 5.7, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 3.0.1, 3.0.4, 3.0.5, 5.1, 10.1, 10.0.1, 10.0.2, 3.1, 3.0.2, 14.0.1, 9.1, 15.1, 15.2, 17.20 e 17.0.1 (lettera f)).

Informa altresì che la Commissione giustizia ha reso un parere condizionato sull'articolo 17 del testo e avverte che gli emendamenti di recepimento potranno essere presentati nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Ricorda che tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti erano stati illustrati nelle scorse sedute e che si era già proceduto all'esame degli ordini del giorno nella seduta del 31 ottobre scorso.

Richiama che era stato accantonato l'ordine del giorno G/2914/8/9.

Il vice ministro OLIVERO propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/2914/8/9.

La senatrice [BERTUZZI](#) (PD) riformula l'ordine del giorno G/2914/8/9 in un testo 2 (pubblicato in allegato) nel senso auspicato dal rappresentante del Governo.

Il senatore [RUTA](#) (PD) e il senatore [GASPARRI](#) (FI-PdL XVII) - con il consenso della senatrice [BERTUZZI](#) (PD) - sottoscrivono tale ordine del giorno.

I relatori Angelica [SAGGESE](#) (PD) e [DALLA TOR](#) (AP-CpE-NCD) esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno così come riformulato.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2914/8/9 (testo 2).

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che è così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Apprezzate le circostanze e nell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte che l'esame congiunto dei provvedimenti proseguirà nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2914](#)

### **G/2914/8/9 (testo 2)**

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [CANTINI](#), [EASIOLO](#), [VALDINOSI](#), [STEFANO](#),  
[CASSINELLI](#), [DONNO](#), [GASPARRI](#), [RUTA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,  
premessi che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame, approvato dalla Camera in prima lettura, reca norme relative alla ripartizione delle quote di tonno rosso destinate all'Italia; in particolare, si prevede che ogni eventuale incremento annuo delle quote sia ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca di tipo circuizione (PS), palangaro (LL), e tonnara fissa (TRAP) e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria;

in queste quote vanno considerati i pescatori professionisti titolari di licenza autorizzati che risiedono nelle aree marine protette;

il testo giunto all'esame dell'Aula della Camera, per come elaborato dalla Commissione Agricoltura prima delle modifiche apportate in Aula, prevedeva invece che l'eventuale incremento annuo fosse destinato per una quota complessiva massima del 20 per cento tra i sistemi di pesca citati e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria; tale formulazione veniva incontro alle esigenze della piccola pesca, che resta in ogni caso esclusa dal sistema generale di ripartizione delle quote, e che rappresenta un settore fortemente in crisi e in attesa dell'introduzione di quote anche per la pesca del pesce spada;

l'ICCAT ha acconsentito a un graduale aumento delle catture totali consentite nel corso dell'ultimo incontro tenutosi a Marrakesh lo scorso novembre,

impegna il Governo:

ad assegnare l'eventuale parte incrementale del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 ripartendola fra i vari sistemi di pesca interessati, nell'intento di tutelare la sostenibilità economica delle imprese e le aspettative della piccola pesca, ivi compresi i pescatori professionisti titolari di licenza autorizzati che risiedono ed operano nelle aree marine protette, che utilizza attrezzi compatibili con la regolamentazione europea, nel pieno rispetto degli indirizzi di gestione internazionali ed unionali.

**G/2914/8/9**

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#), [ALBANO](#), [CANTINI](#), [FASIOLO](#), [VALDINOSI](#), [STEFANO](#),  
[CASSINELLI](#), [DONNO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»,

premessi che:

l'articolo 16 del disegno di legge in esame, approvato dalla Camera in prima lettura, reca norme relative alla ripartizione delle quote di tonno rosso destinate all'Italia; in particolare, si prevede che ogni eventuale incremento annuo delle quote sia ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca di tipo circuizione (PS), palangaro (LL), e tonnara fissa (TRAP) e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria;

il testo giunto all'esame dell'Aula della Camera, per come elaborato dalla Commissione Agricoltura prima delle modifiche apportate in Aula, prevedeva invece che l'eventuale incremento annuo fosse destinato per una quota complessiva massima del 20 per cento tra i sistemi di pesca citati e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria; tale formulazione veniva incontro alle esigenze della piccola pesca, che resta in ogni caso esclusa dal sistema generale di ripartizione delle quote, e che rappresenta un settore fortemente in crisi e in attesa dell'introduzione di quote anche per la pesca del pesce spada,

impegna il Governo:

in sede di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso a destinare alla pesca accidentale o accessoria la quota massima prevista per legge e in ogni caso, in successivi atti, a rispettare il principio di una più equa distribuzione delle quote incrementali.

## 1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 286 (pom.) del 12/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)  
MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017  
286ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[FORMIGONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2914\)](#) **Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale**, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1114\)](#) **STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura**

[\(1903\)](#) **TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi**

[\(2243\)](#) **Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare**

[\(2738\)](#) **Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo**

**- e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che si passa all'esame degli emendamenti.

I relatori [DALLA TOR](#) (AP-CpE-NCD) e Angelica [SAGGESE](#) (PD) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti a tutti gli articoli.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime parere conforme.

La senatrice [BERTUZZI](#) (PD) sottoscrive gli emendamenti presentati da senatori del Gruppo del Partito Democratico 5.4, 9.5, 12.5, 13.6, 13.10, 13.13 e 16.2 e li ritira.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e aggiuntivi allo stesso.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 3.1 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [BUBBICO](#) (Art.1-MDP) sottoscrive e ritira gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 4.1 il quale, posto ai voti, è respinto.

Con separata votazione è respinto l'emendamento 4.2.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 4.3 il quale, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 4.4 decade per assenza dei presentatori.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) e il senatore [AMIDEI](#) (Misto) aggiungono la firma all'emendamento 4.5 il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e aggiuntivi allo stesso.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che l'emendamento 5.7 è rinumerato come emendamento 5.0.1, in quanto aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 5.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) e il senatore [AMIDEI](#) (Misto) aggiungono la firma all'emendamento 5.2 il quale, posto ai voti, è respinto.

Con successiva votazione è respinto l'emendamento 5.3.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) aggiunge la firma agli emendamenti 5.5, 5.6 e 5.0.1 (già 5.7), i quali, posti

separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 6.

Il senatore [AMIDEI](#) (Misto) sottoscrive l'emendamento 6.1 il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 9.3.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 9.3 e 9.4.

Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 9.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10 e aggiuntivi allo stesso.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 10.1.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 10.1, 10.0.1 e 10.0.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 12.1.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 12.2 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [AMIDEI](#) (Misto) aggiunge la firma all'emendamento 12.3 il quale, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [DONNO](#) (M5S) e il senatore [AMIDEI](#) (Misto) aggiungono la firma all'emendamento 12,4 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [STEFANO](#) (Misto-MovPugliaPiù) ritira l'emendamento 12.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.1 e 13.2.

Il senatore [AMIDEI](#) (Misto) aggiunge la firma all'emendamento 13.3 il quale, posto ai voti, è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.4 e 13.5.

Il senatore [STEFANO](#) (Misto-MovPugliaPiù) ritira l'emendamento 13.7.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.8 e 13.9.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.11 e 13.12.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento aggiuntivo all'articolo 14.

Il senatore [AMIDEI](#) (Misto) aggiunge la firma all'emendamento 14.0.1 il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore [AMIDEI](#) (Misto) sottoscrive gli emendamenti 15.1 e 15.2.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 16.1.

I senatori [AMIDEI](#) (Misto) e [CANDIANI](#) (LN-Aut) sottoscrivono l'emendamento 16.3 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [STEFANO](#) (Misto-MovPugliaPiù) ritira l'emendamento 16.4.

I senatori [AMIDEI](#) (Misto) e [CANDIANI](#) (LN-Aut) sottoscrivono l'emendamento 16.5 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [STEFANO](#) (Misto-MovPugliaPiù) ritira l'emendamento 16.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17 e aggiuntivi allo stesso.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 (cui aggiunge la firma il senatore [AMIDEI](#) (Misto)), 17.5 e 17.6.

Il senatore [STEFANO](#) (Misto-MovPugliaPiù) ritira gli emendamenti 17.7, 17.10, 17.14 e 17.20.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 17.8, 17.9, 17.11, 17.12, 17.13, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.21, 17.0.1 (cui aggiunge la firma il senatore [AMIDEI](#) (Misto)), 17.0.2 (cui

aggiunge la firma il senatore [AMIDEI](#) (Misto)), 17.0.3 e 17.0.4.

Il presidente [FORMIGONI](#) avverte che è concluso l'esame degli emendamenti e che si passa alla votazione del conferimento del mandato a riferire in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, il presidente [FORMIGONI](#) propone quindi che la Commissione conferisca ai relatori Dalla Tor e Angelica Saggese il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2914, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente con proposta di assorbimento dei connessi disegni di legge nn. 1114, 1903, 2243 e 2738 e delle petizioni attinenti n. 640 e n. 1483.

La Commissione approva.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

#### **Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 476](#))**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre.

La relatrice [ALBANO](#) (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore [BUBBICO](#) (Art.1-MDP) rileva l'esiguità delle risorse distribuite e chiede poi di espungere dal parere proposto dalla relatrice il riferimento alle regioni di confine.

La relatrice [ALBANO](#) (PD) riformula lo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), eliminando la menzione delle regioni di confine.

Il sottosegretario CASTIGLIONE condivide lo schema di parere come da ultimo riformulato dalla relatrice.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente [FORMIGONI](#) pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni nell'ultima versione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica ([n. 474](#))**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, lettera g), e 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il senatore [BUBBICO](#) (Art.1-MDP) non condivide il principio di rotazione degli enti certificatori contenuto nello schema di decreto legislativo in esame e chiede raggugli circa la possibile espunzione dello stesso dal testo.

Il relatore [DALLA TOR](#) (AP-CpE-NCD) prende atto del rilievo del senatore Bubbico e si riserva di presentare nella prossima seduta uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CANDIANI](#) (LN-Aut) richiama la necessità di una rapida calendarizzazione per l'esame da parte dell'Assemblea del disegno di legge n. 2811, in materia di produzioni biologiche, già approvato dalla Commissione in sede referente. Si tratta, infatti, di un provvedimento importante e sul quale si era registrato un ampio consenso politico.

Il presidente [FORMIGONI](#) assicura che si farà tramite della sollecitazione del senatore Candiani per quanto concerne il disegno di legge n. 2811, ma anche riguardo il disegno di legge n. 2914 di cui si è concluso nella presente seduta l'esame in sede referente e del disegno di legge n. 313 sulla dieta mediterranea, anch'esso già esaminato dalla Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 476**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

preso atto delle somme ammesse a riparto e della relativa suddivisione;

richiamato come il finanziamento al CREA sia motivato dalla necessità di predisporre, con la partecipazione di altri organismi di ricerca e dei servizi fitosanitari, report scientifici sugli organismi emergenti nocivi e dossier tecnici per le importazioni e le esportazioni, redigendo un piano di valutazione dei rischi fitosanitari sulle colture, anche quelle minori,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si raccomanda la necessità di fornire informazioni dal prossimo esercizio finanziario alle competenti Commissioni parlamentari in ordine ai criteri e alle motivazioni che presiedono all'individuazione delle somme ammesse a riparto e alla singola attribuzione delle stesse, selezionando specifiche iniziative scientifiche in materia agricola nell'ambito di un novero più ampio;

si segnala l'opportunità, nella fase attuativa del decreto, che il CREA valuti in particolare la situazione della diffusione degli agenti che hanno determinato le più preoccupanti crisi fitosanitarie nel Paese, a partire dalle regioni di confine, al fine di supportare efficacemente le misure di contrasto e di prevenzione.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 476**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

preso atto delle somme ammesse a riparto e della relativa suddivisione;

richiamato come il finanziamento al CREA sia motivato dalla necessità di predisporre, con la partecipazione di altri organismi di ricerca e dei servizi fitosanitari, report scientifici sugli organismi emergenti nocivi e dossier tecnici per le importazioni e le esportazioni, redigendo un piano di valutazione dei rischi fitosanitari sulle colture, anche quelle minori,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si raccomanda la necessità di fornire informazioni dal prossimo esercizio finanziario alle competenti Commissioni parlamentari in ordine ai criteri e alle motivazioni che presiedono all'individuazione delle somme ammesse a riparto e alla singola attribuzione delle stesse, selezionando specifiche iniziative scientifiche in materia agricola nell'ambito di un novero più ampio;

si segnala l'opportunità, nella fase attuativa del decreto, che il CREA valuti in particolare la situazione della diffusione degli agenti che hanno determinato le più preoccupanti crisi fitosanitarie nel Paese al fine di supportare efficacemente le misure di contrasto e di prevenzione.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2914

Art. 3

### 3.1

[CANDIANI, DONNO](#)

*Al comma 2 dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) sostenere il reddito degli operatori dell'acquacoltura per crisi di mercato e avversità meteorologiche;».

#### 3.0.1

[GATTI, GRANAIOLA, BUBBICO](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

*a)* prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### 3.0.2

[GATTI, GRANAIOLA, BUBBICO](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

(Delega per la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere l'inserimento di patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal

personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

b) prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81. del 2008.».

### 3.0.3

[GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [BUBBICO](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

(Delega per l'omogeneizzazione della disciplina per la formazione dell'equipaggio e per la modifica dei casi di risoluzione del diritto del contratto del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare il codice della navigazione, per rendere omogenea la disciplina per la formazione dell'equipaggio, in particolare in materia di assunzione di cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea con quella relativa all'assunzione di marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, semplificando le relative procedure, riducendo i costi per l'impresa e superando eventuali discriminazioni;

b) modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità».

### 3.0.4

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#)

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

(Cassa integrazione per le imprese della pesca)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo e della pesca)";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le medesime disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti

del 93 per cento".

5. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

### 3.0.5

[DONNO, FATTORI](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;"

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247».

#### Art. 4

### 4.1

[CANDIANI, DONNO](#)

*Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «pesca marittima» aggiungere le seguenti: «e all'acquacoltura, in particolar modo per l'innovazione a sostegno della competitività internazionale delle imprese e per interventi volti a migliorare l'impatto ambientale degli impianti e il benessere animale e lo sviluppo tecnologico degli impianti».*

### 4.2

[DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI](#)

*Al comma 2, lettera b) aggiungere infine le parole: «con priorità alle azioni volte alla definizione di metodi di pesca e di gestione basati sul rendimento massimo sostenibile».*

### 4.3

[CANDIANI, DONNO](#)

*Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «meno commercializzate,» aggiungere le seguenti: «e dell'acquacoltura, volti a migliorare la percezione della qualità e della sicurezza alimentare dei prodotti allevati,».*

### 4.4

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO](#)

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, alla tutela dell'ecosistema marino e al contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata».*

### 4.5

[CANDIANI, DONNO, AMIDEI](#)

*Al comma 2 lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché sostenere progetti di acquacoltura integrata volti alla tutela, sviluppo e incremento sostenibile delle risorse ittiche».*

#### Art. 5

### 5.1

[DONNO, FATTORI, PUGLIA](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5.

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche marine, in attuazione del principio di sostenibilità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituisce, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, gli organismi di gestione della pesca (OGP) a livello di ciascuna sub-area geografica del Mediterraneo (GSA), come istituite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, con le seguenti finalità:

- a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche marine presenti nell'ambito della sub-area geografica di pertinenza;
- b) attivare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa sub-area geografica;
- c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;
- d) monitorare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

5. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

## 5.2

[CANDIANI, DONNO, AMIDEI](#)

*Al comma 2 dopo le parole: «sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura» aggiungere le seguenti: «e le associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva e ricreativa».*

## 5.3

[CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e le associazioni nazionali di categoria,» con le seguenti: «e le associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva ricreativa,».*

## 5.4

[VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI, BERTUZZI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4.», comma 2, sostituire le parole: «associazioni nazionali di categoria» con le seguenti: «associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva e ricreativa».*

## 5.5

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO, DONNO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4.», comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché interventi per il contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;».*

## 5.6

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO, DONNO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 4.», comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e interventi per la tutela dell'ecosistema marino;».*

### 5.0.1 (già 5.7)

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO, DONNO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

(Organismi di Gestione della Pesca)

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità e sussidiarietà, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate, istituisce gli Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna *Geographical Sub Area* (GSA) presente nel Mediterraneo, assicurando la partecipazione degli operatori della pesca interessati, con le seguenti finalità:

- a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;
- b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;
- c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività dei diversi mestieri di pesca;
- d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione».

Art. 6

**6.1**

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [AMIDEI](#)

*Al comma 5, aggiungere, infine, le parole: «e le associazioni che hanno lo scopo di promuovere, rappresentare, assistere, tutelare e coordinare gli associati nel settore dell'economia ittica e della pesca».*

Art. 9

**9.1**

[CASTALDI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) prevedere che alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;».

**9.2**

[CASTALDI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) prevedere che l'esercizio delle attività di pesca-turismo e ititurismo non è consentito a coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;».

**9.3**

[CANDIANI](#), [DONNO](#)

*Al comma 1 sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera a) punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli; e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138 con i limiti previsti dall'articolo 140 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni».

**9.4**

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera a) punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni

festivi nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli; e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138 con i limiti previsti dall'articolo 140 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni;».

#### 9.5

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#), [BERTUZZI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera a) punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa previsti dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli, e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138, con i limiti previsti dall'articolo 140, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni».

#### 9.6

[CASTALDI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#)

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, prevedendo la presenza a bordo di dotazioni di sicurezza specifiche».*

### Art. 10

#### 10.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [DONNO](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:*

1) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.»;

2) *al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le parole: «e al comma 1-bis», e sostituire le parole: «euro 250.000» con le parole: «euro 300.000».*

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Agevolazioni fiscali)».*

#### 10.0.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#)

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

(Esenzione dalla tassa sulle concessioni governative  
sulla licenza di pesca)

1. La tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 è dovuta nella sola ipotesi del primo rilascio o rinnovo della licenza di pesca.

2. La tassa di cui al comma 1 mantiene la sua validità temporale e non è pertanto dovuto il pagamento di una nuova tassa, in tutte le ipotesi di variazioni tecniche, anche sostanziali, apportate sulla licenza di pesca, anche laddove per dette variazioni si debba procedere al rilascio di un nuovo titolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro;».

#### **10.0.2**

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#)

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

(Esclusione degli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca dalla tassa di concessione governativa)

1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "83 milioni" e "125 milioni" rispettivamente con le seguenti: "123 milioni" e "225 milioni".».

#### Art. 11

#### **11.1**

[CASTALDI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#)

*Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, ferma restando l'osservanza delle norme generali in materia di igiene e sicurezza dei medesimi prodotti».

#### **11.2**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Al comma 4, capoverso «lettera g)», sopprimere le parole:* «ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e».

#### Art. 12

#### **12.1**

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «più rappresentative,» *aggiungere le seguenti:* «un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva,».

#### **12.2**

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#), [DONNO](#)

*Al comma 1, sostituire, in fine, le parole:* «e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *con le seguenti:* « uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura e un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa.».

#### **12.3**

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *aggiungere le seguenti:* «e da due esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca sportiva e ricreativa comparativamente più rappresentative».

#### **12.4**

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#), [DONNO](#)

*Al comma 1, dopo le parole:* «rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *aggiungere le seguenti:* «ed un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa».

#### **12.5**

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#), [BERTUZZI](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ed un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa».*

#### 12.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, senza diritto di voto».*

Art. 13

#### 13.1

[CANDIANI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 13.2

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 13.3

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#)

*Al comma 1, sostituire, le parole: «sei mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».*

#### 13.4

[CANDIANI](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato;».

#### 13.5

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato;».

#### 13.6

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#), [BERTUZZI](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato».

#### 13.7

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Apportare al comma 2, le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera b), sostituire le parole: «delle licenze» con le parole: «di licenze a carattere oneroso, anche per la pesca marittima.»;*

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) prevedere che i proventi derivanti dalla tassa di concessione siano destinati ad interventi rivolti alla tutela degli ecosistemi acquatici;».

#### 13.8

[CANDIANI](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

#### 13.9

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

### 13.10

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#), [BERTUZZI](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

### 13.11

[CASSINELLI](#), [AMIDEI](#), [SCOMA](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17, del regolamento (CE) n. 1967 del 2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;».

### 13.12

[CANDIANI](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1967 del 2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva».

### 13.13

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [VACCARI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [FILIPPI](#), [VALENTINI](#), [BERTUZZI](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;».

Art. 14

### 14.0.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [AMIDEI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e per la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

b) prevedere l'inserimento di alcune patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

c) prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008;

d) modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità».

Art. 15

**15.1**

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso «20-bis» con il seguente:*

«20-bis. La Commissione consultiva centrale e le Commissioni consultive locali della pesca e dell'acquacoltura continuano a svolgere le funzioni di cui agli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.»

*Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «Commissione consultiva centrale della pesca marittima» con le seguenti: «Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive locali della pesca».*

**15.2**

[CANDIANI](#), [AMIDEI](#)

*Al comma 1, capoverso «20-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «Commissione consultiva centrale» aggiungere le seguenti: «e le Commissioni consultive locali»;*

b) *sostituire la parola: «svolge» con: «svolgono»;*

c) *sostituire le parole: «all'articolo 3» con le seguenti: «agli articoli 3 e 10».*

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Commissione consultiva centrale» aggiungere le seguenti: «e delle Commissioni consultive locali».*

**15.3**

[DONNO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

"1-bis. Le associazioni consociate, ai fini della rappresentanza nella Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nominano un unico rappresentante della organizzazione consociata.";

b) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

"4. I commissari, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, restano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato."».

Art. 16

**16.1**

[DONNO](#), [FATTORI](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 80 per cento, alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca».

**16.2**

[LAI](#), [ALBANO](#), [ANGIONI](#), [CALEO](#), [CUCCA](#), [URAS](#), [VACCARI](#), [BERTUZZI](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «ogni eventuale incremento annuo» fino alla fine del comma con le seguenti: «è aggiunta alle categorie previste dalla normativa vigente (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata "Palangaro artigianale". Ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo*

circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), per una quota complessiva pari a non meno del 65 per cento alla categoria "Palangaro artigianale", e fino ad un massimo del 5 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca»;

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «un contingente specifico» fino alla fine del comma con le seguenti: «riservando il contingente specifico alla categoria "Palangaro Artigianale" e un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR). Al fine dell'inserimento nel decreto di suddivisione quote delle imbarcazioni beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, stabilisce le modalità di suddivisione del *plafond* della categoria "Palangaro Artigianale" in singoli permessi e le loro quote individuali, anche tenendo conto delle regioni prive dei permessi di pesca».*

#### 16.3

[GASPARRI](#), [SCOMA](#), [AMIDEI](#), [CANDIANI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «40 per cento» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, il restante 30 per cento è assegnato alle imprese di piccola pesca che esercitano l'attività all'interno delle aree marine protette per il tramite degli enti gestori di competenza.»*

#### 16.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva».*

#### 16.5

[GASPARRI](#), [SCOMA](#), [AMIDEI](#), [CANDIANI](#)

*Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «In attuazione di quanto previsto dal comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'*International Commission for the conservation of the atlantic tuna* (ICCAT), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto di natura non regolamentare, a ripartire tra i vari enti gestori delle aree marine protette la quota di cattura di tonno rosso assegnata (UNCL AMP), le quali con proprio provvedimento, assegnano quota parte alle imprese della piccola pesca al fine del monitoraggio degli *stock* ittici sotteso all'istituzione delle aree protette. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'individuare le AAMMPP dovrà tenere in considerazione la grandezza totale dell'area protetta, quella della zona A, le zone di mare interessate al passaggio dei tonni, i programmi di ricerca attuati dagli enti gestori per il monitoraggio delle AAMMPP».*

#### 16.6

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [BOCCHINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#),  
[PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Il decreto di cui al comma 2 rispetta il principio comunitario della stabilità relativa, tenendo altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità sociale ed ambientale in base alle medesime raccomandazioni ICCAT.»

### Art. 17

#### 17.1

[DONNO](#), [FATTORI](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) pescare o detenere o trasbordare o sbarcare o trasportare o commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;"».

#### 17.2

**DONNO, FATTORI**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000";
- b) al comma 2, la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

**17.3**

**DONNO, FATTORI, PUGLIA**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto."»;

b) *al comma 2, la lettera c) è sostituita con la seguente:*

«c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 24.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

- a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
- b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;
- c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;
- d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;
- e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;
- f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro.

5-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 5 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 18.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

- a) fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro;
- b) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
- c) oltre 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro.";

c) *al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 5-bis, 8, 9, 10, lettera a), e 11,"»

#### 17.4

[CANDIANI, AMIDEI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

b) al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o accessoria" aggiungere le seguenti "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

d) al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

e) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato"».

#### 17.5

[DONNO, FATTORI, CASTALDI](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole: ", sbarcare e" sono sostituite dalla seguente: "o";

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) trasportare o commercializzare o somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente";

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 4, sono soppresse le parole: "trasportarne e"».

#### 17.6

[DONNO, FATTORI, PUGLIA](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto".».

#### 17.7

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO](#)

*Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «aumentate di un terzo» con la seguente: «raddoppiate».*

#### 17.8

[DONNO, FATTORI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) al comma 2, la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

**17.9**

**DONNO, FATTORI**

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) al comma 3, la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

**17.10**

**DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO,  
PETRAGLIA, STEFANO**

*Al comma 2, lettera b), capoverso comma «3-bis.» sostituire le parole: «da 500 euro a 2.000 euro» con le seguenti: «da 1.000 euro a 4.000 euro».*

**17.11**

**DONNO, FATTORI**

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: "750" è sostituita dalla seguente: "500"; la parola: "4.500" è sostituita dalla seguente: "2.500"».

**17.12**

**DONNO, FATTORI, PUGLIA**

*A comma 2, la lettera c), è sostituita con la seguente:*

«c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 24.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro.

5-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 5 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 18.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*), da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro;

b) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro».

*Conseguentemente, al comma 3, alla lettera a), premettere lo seguente:*

«0a) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera a), e 11," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 5-bis, 8, 9, 10, lettera a), e 11,"».

**17.13**

**[DONNO, FATTORI, PUGLIA](#)**

*Al comma 2, lettera c), sostituire il capoverso «5.» con il seguente:*

«5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
- b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;
- c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;
- d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;
- e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;
- f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro».

**17.14**

**[DE.PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE.CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO](#)**

*Al comma 2, lettera c), capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) alla lettera a), sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «200 euro»;
- 2) alla lettera b), sostituire le parole: «250 euro» con le seguenti: «500 euro»;
- 3) alla lettera c), sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «4.000 euro»;
- 4) alla lettera d), sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro»;
- 5) alla lettera e), sostituire le parole: «12.500 euro» con le seguenti: «25.000 euro».

**17.15**

**[DONNO, FATTORI](#)**

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) al comma 8 la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "1.000" e la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

**17.16**

**[DONNO, FATTORI](#)**

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) al comma 9 la parola: "4.000" è sostituita dalla seguente: "2.000" e la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

**17.17**

**[DONNO, FATTORI](#)**

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a) la parola: "3.000" è sostituita dalla seguente: "2.500";
- 2) alla lettera b) la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "2.500" e la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000";
- 3) alla lettera c) la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

**17.18**

**[DONNO, FATTORI, CASTALDI](#)**

*Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«f-bis) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le parole: "a meno che non abbia dimostrato, attraverso il proprio sistema di controllo e governance interno, di essere estraneo ai fatti e di non averne tratto utilità"».

**17.19**

[DONNO, FATTORI, CASTALDI](#)

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo la parola: "solido" sono aggiunte le seguenti: "e sempre se ne abbia tratto utilità"».

**17.20**

[DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO](#)

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo è destinato esclusivamente alla difesa dell'ambiente marino. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i criteri di applicazione del presente comma"».

**17.21**

[DONNO, FATTORI, CASTALDI](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis. ? (Pesatura) ? 1. Ai fini del presente decreto legislativo per pesatura deve intendersi l'atto irripetibile registrato dalle autorità competenti con mezzi da questi approvati, sia in fase di controllo che in fase di registrazione regolare con idonee bilance di cui sia garantita la manutenzione e taratura, al momento dello sbarco presso il primo centro di vendita all'asta"».

**17.0.1**

[CANDIANI, AMIDEI](#)

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia  
di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

1. Al fine di rendere maggiormente efficaci le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 28 luglio 2016 n. 154 in materia di "contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia, adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un tavolo presso il Ministero dell'interno per definire le modalità per una massiva, coordinata e omogenea azione sia preventiva che repressiva, prevedendo nodi locali di una rete che coinvolga tutti i soggetti competenti per materia;

b) prevedere un sistema che garantisca la tempestiva e integrale repressione delle condotte criminose, soprattutto per quelle condotte riferibili ad organizzazioni strutturate;

c) prevedere un sistema che sia in grado di coordinare gli interventi su tutto il territorio nazionale in stretta collaborazione con le Regioni e le Province, predisponendo linee guida sul contrasto al bracconaggio;

d) prevedere forme di intensificazione della collaborazione e valorizzazione delle guardie volontarie sul territorio, le quali interagiscono con le Forze di Polizia come supporto all'attività di presidio e vigilanza, segnalando illeciti e reati;

e) prevedere l'istituzione di divieti temporanei di pesca, nelle aree maggiormente sensibili, e di uso di reti a calata e salpamento;

f) prevedere l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne, quale strumento di raccordo e monitoraggio, finalizzato al contrasto della pesca illegale nelle acque interne italiane.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica».

*Consequentemente al Titolo aggiungere le seguenti parole: «Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne».*

#### **17.0.2**

[CANDIANI, AMIDEI](#)

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

(Modificazioni alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale)

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera f) dopo le parole: "pesca professionale" aggiungere le seguenti: "oltre l'orario consentito nonché";

b) al comma 4 sostituire le parole: "o con l'ammenda" con le seguenti: "e con l'ammenda";

c) al comma 5, dopo le parole: "costituisca reato" aggiungere le seguenti: "e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente";

d) al comma 5 sostituire le parole: "da 1.000 a 6.000 euro" con le seguenti: "da 2.000 a 12.000 euro" e sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "sei mesi";

e) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa".

f) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "anche se" aggiungere le seguenti: "di terzi e anche se non";

g) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati" con le seguenti: "sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa";

h) al comma 10 aggiungere il seguente periodo: "Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4)".

#### **17.0.3**

[DONNO, FATTORI, CASTALDI](#)

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

1. Al fine di facilitare la raccolta dei rifiuti marini, nell'ambito del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce criteri quali-quantitativi uniformi per la corretta assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti dall'attività della pesca quali reti, corde, cavi d'acciaio, retini per mitili e altro, nonché dei rifiuti pescati accidentalmente».

#### **17.0.4**

[DONNO, FATTORI, CASTALDI](#)

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

1. Le licenze per l'attività di pesca sperimentale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle rilasciate successivamente a tale data, sono pubblicate sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di agevolare il monitoraggio della quantità e della tipologia delle deroghe concesse e in relazione a quali progetti specifici.

2. Sullo stesso sito sono pubblicate le licenze di cui al comma 1 che, a conclusione dell'attività di sperimentazione, acquisiscono validità professionale».

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1903  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi

**Titolo breve:** *Settore ittico*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 296 \(ant.\)](#)

Esito: Favorevole  
con osservazioni

11 ottobre 2017

Discusso  
congiuntamente:  
[S. 2914](#), [S. 1114](#),  
[S. 2243](#), [S. 2738](#),  
[Petizione n. 640](#),  
[Petizione n. 1483](#)

Parere destinato  
alla Commissione  
**9<sup>a</sup> (Agricoltura e  
produzione  
agroalimentare)**

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.1.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 296 (ant.) dell'11/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MERCLEDÌ 11 OTTOBRE 2017  
296ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
[CHITI](#)

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(2914\)](#) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1114\)](#) *STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura*

[\(1903\)](#) *TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi*

[\(2243\)](#) *Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare*

[\(2738\)](#) *Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo*

(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

La Senatrice [CARDINALI](#) (PD), relatrice, dà conto dei disegni di legge in titolo, i quali prevedono una riforma del settore ittico al fine di incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, nonché a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura.

In particolare, il disegno di legge n. 1114 concerne la proroga delle concessioni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura, il n. 1903 contiene disposizioni inerenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché dei titoli professionali marittimi, il n. 2243 reca disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare e il n. 2738 modifica le sanzioni previste per la cattura di prodotti ittici di taglia

inferiore al minimo.

Valutato che in nessuno di essi sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, sottopone all'attenzione dei Commissari uno schema di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia la relatrice per l'esauriente illustrazione svolta e apre la discussione generale.

Secondo la senatrice [GRANAIOLA](#) (*Art.1-MDP*) sarebbe opportuno sottolineare, nella bozza di parere, che, nella riforma del settore ittico prefigurata dalle proposte legislative in titolo, risulta fortemente penalizzata, nella ripartizione delle quote del tonno rosso, la piccola pesca, a vantaggio dei pescatori organizzati e occasionali.

Per il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*) occorre lasciare le valutazioni di merito alla Commissione che ha la sede primaria dei suddetti disegni di legge, nel momento in cui si ritengono questi ultimi complessivamente compatibili con la normativa europea.

Secondo la RELATRICE, è conveniente che la 14ª Commissione si esprima, nel caso di specie come in via generale, attenendosi alla propria competenza specifica, ovvero di "Commissione-filtro" che vaglia i profili comunitari dei vari provvedimenti nazionali. Questo, del resto, è stato il criterio che l'ha ispirata nella redazione della bozza di parere in discussione.

Seguono, quindi, ulteriori interventi della senatrice [GRANAIOLA](#) (*Art.1-MDP*), la quale reputa comunque esistente, nella fattispecie, un nesso tra la questione della piccola pesca e la relativa disciplina UE, del senatore [URAS](#) (*Misto-Misto-CP-S*), il quale auspica una riflessione sull'assegnazione delle quote a livello europeo e le conseguenti ricadute diversificate nei territori, e del senatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*), per il quale la Commissione politiche UE non può limitarsi a svolgere un ruolo meramente notarile di valutazione della compatibilità comunitaria, prescindendo del tutto dal merito dei provvedimenti.

In sede di replica finale, la senatrice [CARDINALI](#) (*PD*), relatrice, nel ribadire la posizione per cui i disegni di legge in argomento non vanno a toccare direttamente la problematica relativa all'attribuzione delle quote nazionali di pescato, acconsente, tuttavia, ad integrare il proprio schema di parere con la raccomandazione enucleata dalla collega [GRANAIOLA](#) (*Art.1-MDP*).

Il [PRESIDENTE](#), quindi, verificata la presenza del numero legale richiesto, pone in votazione lo schema di parere come riformulato dalla Relatrice, nonché pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

***(2471) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia***

***commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD), relatore, introduce il disegno di legge in titolo, spiegando che esso autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il quale è stato aperto alla firma oltre quattordici anni fa, ossia nel 2003. Al riguardo, non può esimersi dal deprecare un *modus operandi* a dir poco lento e farraginoso nel processo nazionale di ratifica dei trattati, auspicando, in proposito, una opportuna ponderazione *in medias res*.

Successivamente, dà lettura di una conferente proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il relatore per l'esposizione svolta e raccoglie il suo appello a svolgere una riflessione approfondita in merito alle modalità, tecniche e temporali, attraverso le quali vengono imbastiti i procedimenti di approvazione e ratifica dei trattati internazionali, che, sovente, registrano notevoli ritardi, nonché vischiosità burocratiche.

Successivamente, rilevando che nessun Senatore chiede di intervenire e verificata la presenza del numero legale richiesto, sottopone al voto della Commissione lo schema di parere presentato dal relatore, che è accolto e pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

***(2833) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [MARAN](#) (PD), relatore, dà conto del disegno di legge in titolo, che autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno, inserendo nel codice penale nuovi delitti per punire coloro che si rendano responsabili del commercio di organi prelevati da persona vivente e innalza le pene già previste per il commercio di organi prelevati da cadaveri.

Successivamente, distribuisce ai commissari una bozza di parere favorevole.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), quindi, previo accertamento della presenza del numero di Senatori necessario per deliberare, mette in votazione la proposta di parere predisposta dal relatore e pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1114, 1903, 2243, 2738 E 2914**

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,

considerato che essi prevedono una riforma del settore ittico al fine di incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura;

considerato, in particolare, che:

- il disegno di legge n. 1114 concerne la proroga delle concessioni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura; il n. 1903 contiene disposizioni inerenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché dei titoli professionali marittimi; il n. 2243 reca disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare; il n. 2738 modifica le sanzioni previste per la cattura di prodotti ittici di taglia inferiore al minimo;
  - il disegno di legge n. 2914, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2017, reca interventi per il settore ittico e conferisce deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. La Commissione di merito ha adottato tale disegno di legge come testo base per il prosieguo dell'esame;
- rilevato, quindi, in riferimento al disegno di legge n. 2914, che:
- l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del testo, consistenti in: incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile di quelle autoctone; sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva; assicurare un sistema di relazioni efficace tra lo Stato e le regioni per garantire la coesione delle politiche in materia;
  - gli articoli 2, 3, 13 e 14 prevedono deleghe al Governo, rispettivamente: per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura; per la riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva; per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura, e di licenze di pesca;
  - l'articolo 4 istituisce per l'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica;
  - l'articolo 5 reca disposizioni sui distretti di pesca, costituiti da sistemi produttivi locali, definiti per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico;
  - l'articolo 6 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca;
  - l'articolo 7 apporta talune modifiche specifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura;
  - l'articolo 8 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca;
  - l'articolo 9 prevede che il MiPAAF dia attuazione alle disposizioni che definiscono l'attività di "pesca-turismo" e "ittiturismo";
  - l'articolo 10 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio;
  - l'articolo 11 prevede che gli imprenditori e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, compresi quelli ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici;
  - l'articolo 12 si riferisce alla rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine;
  - l'articolo 15 ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura;

- l'articolo 16 prevede che per il triennio 2018-2020 ogni eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca;

- gli articoli 17 e 18 si riferiscono alle sanzioni;

valutato che:

- con regolamento (UE) 2016/1627 è stato adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, in attuazione delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Con il regolamento (UE) 2017/127 è stato ripartito tra le flotte degli Stati membri il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea per l'anno 2017, confermando per l'Italia una quota nazionale pari a 3.304,82 tonnellate nonché un numero massimo di 12 imbarcazioni da autorizzare per la pesca con il sistema del palangaro e di 6 impianti da autorizzare per la pesca con il sistema della tonnara fissa. Con decreto direttoriale n. 8447 del 7 aprile 2017 sono state assegnate le quote individuali per ciascuna unità di pesca autorizzata alla pesca del tonno rosso, ripartite tra i sistemi di "circuizione", "palangaro" e gli impianti delle "tonnare fisse";

- la Commissione europea ha proposto di includere alcune raccomandazioni vincolanti della Commissione ICCAT nel diritto dell'Unione europea, nella misura in cui non sono ancora state integrate nella legislazione UE. In seguito ai negoziati interistituzionali, il Parlamento europeo deve ora votare il progetto di regolamento COM(2016) 401 che stabilisce misure relative alla pesca nella zona ICCAT al fine di raggiungere un accordo in prima lettura;

valutato, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la congruità delle disposizioni che prevedono la ripartizione delle quote di tonno rosso, con riferimento, in particolare, alle piccole aziende di pesca, tenendo conto dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1627, secondo cui, *"in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere incentivi per le navi da pesca dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale"*, e del considerando n. 4 del medesimo regolamento secondo cui tali modalità di ripartizione contribuiscono *"ad un equo tenore di vita per le economie locali"*.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2471**

La 14ª Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo,  
considerato che esso autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, prevedendo quattro articoli:

- l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In base alla relazione illustrativa del Governo, l'attuazione del Protocollo nell'ordinamento italiano non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- l'articolo 3 del disegno di legge, al fine di dare attuazione ai contenuti del Protocollo integrativo, integra la disciplina nazionale finalizzata alla repressione della discriminazione razziale e della

xenofobia in tutte le sue manifestazioni, intervenendo sull'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966;

ricordato che:

- il Protocollo, aperto alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 2003, ed entrato in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2006, comporta un'estensione della Convenzione sulla criminalità informatica, al fine di includere nella sua portata i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto di tali reati.

In particolare, il Protocollo prevede che gli Stati parte definiscano come reato la diffusione o altre forme di messa a disposizione del pubblico per il tramite di un sistema informatico: di materiale razzista e xenofobico (articolo 3); di materiale che neghi, minimizzi in modo palese, approvi o giustifichi atti di genocidio o crimine contro l'umanità, come definiti dal diritto internazionale e riconosciuti come tali da una decisione definitiva del Tribunale militare internazionale o di altra corte internazionale (articolo 6);

ricordato altresì che:

- la legge n. 115 del 2016, sul cosiddetto negazionismo, ha inserito nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come circostanza aggravante del reato di propaganda, istigazione o incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, un comma aggiuntivo, il 3-bis, che prevede la reclusione da 2 a 6 anni nei casi in cui il predetto reato, commesso in modo che vi derivi concreto pericolo di diffusione, si fondi *"in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra"* come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (articolo 6, crimine di genocidio; articolo 7, crimini contro l'umanità; articolo 8, crimini di guerra), ratificato dall'Italia con la legge n. 232 del 1999;

- più di recente, l'articolo 5 della legge europea 2017, approvato ieri dal Senato, interviene sul predetto articolo 3, comma 3-bis, della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla legge n. 115 del 2016, per ampliare la circostanza aggravante fino a comprendere, oltre ai fatti di negazionismo della Shoah o dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, anche la loro "minimizzazione in modo grave" o la loro apologia. Inoltre, il negazionismo viene ricompreso tra le fattispecie che comportano la responsabilità giuridica delle imprese;

valutato che il disegno di legge è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo, in cui la Strategia europea per la lotta al crimine informatico per il periodo 2013-2017, che rappresenta il primo documento politico adottato nel settore del contrasto dei reati di natura informatica, individua, in particolare, come priorità europee, la lotta alla pedo-pornografia infantile *on line* e alle frodi nei pagamenti con carta di credito, nonché la protezione dei sistemi informatici e delle infrastrutture critiche. Nel quadro delle predette finalità dalla Strategia, l'Unione europea ha adottato, il 12 agosto 2013, con il forte sostegno dell'Italia, la direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del 24 febbraio 2005 e punta ad armonizzare a livello di Unione i reati commessi su larga scala e le relative sanzioni, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2833**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno inserendo nel codice penale nuovi delitti, per punire coloro che si rendano responsabili del commercio di organi prelevati da persona vivente, e innalza le pene già previste per il commercio di organi prelevati da cadaveri;

rilevato che:

- la Convenzione in ratifica si aggiunge ai diversi strumenti internazionali vigenti in materia, quali il Protocollo contro il traffico di esseri umani, annesso alla Convenzione di Palermo del 2000 contro il crimine organizzato transnazionale, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1997 contro la tratta degli esseri umani, e il Protocollo contro il traffico di organi, annesso alla Convenzione di Oviedo del 1997 sui diritti dell'uomo e la biomedicina;
- i predetti strumenti internazionali si occupano dei soli casi in cui la persona è oggetto di misure coercitive o fraudolente finalizzate al prelievo degli organi, mentre non si occupano delle situazioni in cui il donatore ha adeguatamente prestato il proprio consenso o per altri motivi non è considerato vittima del traffico di esseri umani;
- la Convenzione in ratifica prevede, quindi, che gli Stati parte introducano nei loro ordinamenti i reati di rimozione di organi senza il consenso libero, informato e specifico, nonché di rimozione da donatore che non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani, tenendo conto che il consenso all'espianto di organi può essere ottenuto illegalmente anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici. La Convenzione, inoltre, estende tali reati anche agli enti, se commessi a loro vantaggio da una persona fisica dotata di un potere di rappresentanza o di decisione;

considerato che il disegno di legge:

- all'articolo 3, prevede disposizioni volte a inserire nel codice penale le fattispecie aventi ad oggetto organi, parti di organi o tessuti prelevati da persona vivente, collocando i nuovi delitti tra quelli contro la personalità individuale, subito dopo le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e tratta di persone (art. 601 c.p.), che già oggi sanzionano condotte volte a costringere la vittima a sottoporsi al prelievo di organi. Si prevedono quattro nuovi delitti: prelievo di organi da persona vivente, traffico di organi prelevati da persona vivente, uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente e violazione degli obblighi dell' esercente la professione sanitaria che si presta al traffico illecito di organi, a cui consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione;
- all'articolo 4 interviene a modificare il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, in relazione ai predetti nuovi reati;
- all'articolo 5 dispone che il Governo ponga una riserva, nel depositare lo strumento di ratifica, volta a non recepire la lettera e) dell'articolo 10 della Convenzione, che prevede che gli Stati parte estendano la propria giurisdizione ai casi in cui il reato sia stato commesso al di fuori del proprio territorio da uno straniero ivi residente, in quanto le norme del nostro ordinamento giurisdizionale non contemplano il criterio della sola residenza per fatti avvenuti fuori dal territorio. Peraltro, la stessa Convenzione prevede specificamente che le Parti possano apporre la propria riserva alla predetta lettera e);

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e con la normativa in materia, rappresentata dalla direttiva 2010/53/UE relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, recepita con il decreto ministeriale 19 novembre 2015, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

